

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 180

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 dicembre 2005 al 3 gennaio 2006)

INDICE

BEVILACQUA: sulla nomina di un Commissario straordinario in Calabria (4-09314) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	Pag. 10377	FASOLINO: sul servizio nelle scuole montane (4-09534) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	Pag. 10391
BOCO: sulla situazione politica in Uganda (4-09769) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	10378	FILIPPELLI: sui centri per immigrati di Crotone (4-06457) (risp. D'ALIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	10393
COMPAGNA, TONINI: sull'accordo per la creazione di un comitato accademico italo-e-giziano (4-09171) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	10381	FORMISANO: sui ricevitori del Lotto (4-03491) (risp. CONTENTO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	10395
CARRARA: sul servizio «Treni auto al seguito» (4-09750) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	10383	MALABARBA: sulla costruzione di una centrale telefonica nelle Marche (4-08271) (risp. LANDOLFI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	10396
CICCANTI: sulla strada statale n. 81 Piceno-A-prutina (4-09453) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	10386	sulla vicenda di un lavoratore socialmente utile (4-08667) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	10399
CREMA: sull'applicazione del codice della strada (4-09370) (risp. TASSONE, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	10388	sul centro di permanenza temporanea e di accoglienza di Lampedusa (4-09023) (risp. D'ALIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	10404
D'AMBROSIO: sull'iniziativa «Women's economics» (4-08556) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	10390	MARINO ed altri: su una compagnia teatrale di San Gregorio di Catania (4-09437) (risp. BONO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	10409

PEDRIZZI ed altri: sulla gestione automatizzata delle pratiche automobilistiche (4-08509) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) Pag. 10410

SERVELO: sulla criminalità nell'Ovest Milanese (4-09838) (risp. SAPONARA, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 10412

SOLIANI: sulla tutela delle associazioni e fondazioni culturali italiane (4-09441) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*) 10416

sulla nomina dei componenti della Giunta per gli studi storici (4-09442) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*) Pag. 10417

SPECCHIA: sull'illuminazione della complanare collegata alla strada statale n. 379 (4-09259) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 10420

sui collegamenti *low cost* tra la regione Puglia e Londra (4-09604) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 10421

TURRONI: sulla realizzazione di segnaletica sperimentale (4-09248) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 10422

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che con decreto dell'11 luglio 2005 il Presidente della Regione Calabria ha nominato Commissario Straordinario regionale dell'Aterp della Provincia di Vibo Valentia il Dirigente Scolastico dottor Francesco Scopacasa, in sostituzione dell'Avv. Russo, cessato dalla carica il 22 febbraio 2005;

che in data 12 luglio 2005 il dottor Scopacasa ha chiesto di essere collocato in congedo ordinario dal 25 luglio al 27 settembre 2005;

che in data 31 agosto 2005 il suddetto Dirigente Scolastico ha richiesto, ai sensi dell'articolo 53 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di essere autorizzato ad accettare l'incarico menzionato;

che in data 1° settembre 2005 il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha concesso la prescritta autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico, «stante l'impegno del richiedente stesso ad assolvere l'incarico suddetto, utilizzando l'istituto dell'aspettativa non retribuita»;

che in data 12 settembre 2005 il Dirigente dottor Scopacasa ha comunicato di non aver ancora stipulato il contratto, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione al momento dell'adempimento;

che giova evidenziare che l'articolo 65 («Divieto di cumulo di impieghi pubblici») del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», stabilisce che gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni previste da leggi speciali, e che i capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Ministro competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il personale dipendente. L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto esposto in premessa non configuri profili in contrasto con le disposizioni citate;

se non si ritenga che le procedure seguite ed il comportamento tenuto dal dottor Russo contengano elementi di illegittimità che violano i

principi del buon andamento della pubblica amministrazione e, in caso affermativo, quali iniziative si intendano assumere in merito.

(4-09314)

(14 settembre 2005)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare con la quale l'interrogante chiede chiarimenti circa la posizione del dirigente scolastico, dr. Scopacasa, nominato commissario straordinario regionale dell'Aterp della provincia di Vibo Valentia, atteso che l'articolo 65 della legge 10 gennaio 1957, n. 3, non consente il cumulo di impieghi.

Al riguardo il Dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria ha confermato che in data 31 agosto 2005 il dr. Scopacasa, dirigente scolastico dell'Istituto superiore di Serra San Bruno ha richiesto, ai sensi dell'articolo 53 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche e integrazioni, di essere autorizzato ad accettare l'incarico di commissario straordinario regionale dell'Aterp della provincia di Vibo Valentia.

In data 1° settembre 2005 è stata concessa la prescritta autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico «stante l'impegno del richiedente stesso ad assolvere l'incarico suddetto, utilizzando l'istituto dell'aspettativa non retribuita».

Il medesimo Dirigente generale ha anche confermato che il 12 settembre 2005 il dirigente scolastico Scopacasa, contattato per le vie brevi, ha comunicato di non aver ancora stipulato il contratto e che appena lo avesse fatto avrebbe provveduto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio.

Il responsabile dell'Ufficio scolastico regionale ha precisato, infine, che alla stessa data del 12 settembre 2005 ha coperto il posto di dirigente scolastico presso l'Istituto superiore di Serra San Bruno affidandolo in reggenza al Dirigente scolastico dell'I.T.C. «Calabretta» di Soverato. Ciò ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c) del Contratto collettivo nazionale di lavoro della V area della dirigenza scolastica, sottoscritto il 12 marzo 2002.

Pertanto, il dr. Scopacasa non ha mantenuto l'incarico di dirigente scolastico né presta servizio presso l'Istituto superiore di Serra San Bruno.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(15 dicembre 2005)

BOCO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Risultando all'interrogante:

che ha causato violenti scontri di piazza l'arresto il 14 novembre 2005 a Kampala, capitale dell'Uganda, di Kizza Besigye, *leader* del Fo-

rum for Democratic Change (FDC) e principale avversario politico del presidente in carica, Yoweri Museveni;

che Besigye, secondo le informazioni diffuse dal *network* BBC, era tornato il 26 ottobre 2005 dal Sudafrica, dove è rimasto in esilio per quattro anni dopo la sconfitta nelle precedenti elezioni presidenziali del 2001;

che in breve tempo una consistente folla di sostenitori dell'FDC si è radunata intorno al commissariato centrale della capitale e le proteste e gli scontri sono scoppiati quasi immediatamente, provocando la reazione da parte della polizia che ha risposto con lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti ma, secondo numerose fonti giornalistiche, facendo esplodere anche numerosi colpi di pistola;

che l'accusa principale rivolta a Besigye riguarda una violenza sessuale perpetrata presumibilmente nel 1997 nei confronti di Joanita Kya-kuwa, figlia di un suo amico nel distretto di Kampala, a Luzira: secondo l'accusa, la presunta vittima di stupro rimase incinta, Besigye la aiutò ad abortire e più tardi la ragazza risultò positiva all'HIV;

che inoltre le autorità contestano all'imputato e ad altri 22 sospetti di essere collegati con il People's Redemption Army (PRA), gruppo ribelle di recente costituzione stabilitosi nell'est del Congo, e con il Lords Resistance Army (LRA), operante invece nel nord del paese;

che Winnie Banyima, moglie di Besigye, ha detto alla BBC che secondo lei le accuse al marito sono inventate e che il marito ha subito intimidazioni dopo la sua dichiarazione di voler sfidare Museveni prima delle elezioni di cinque anni fa;

che anche i capi dell'opposizione hanno attribuito all'arresto valenza politica: per Wafula Oguttu, portavoce dell'FDC, è in atto un tentativo da parte di Museveni di eliminare un temibile avversario per le prossime elezioni presidenziali;

che alcuni giorni dopo, l'arresto del *leader* dell'opposizione è stato convalidato dal tribunale di primo grado di Kampala e migliaia di manifestanti si sono raccolti intorno alla sede del tribunale, dove si sono verificati nuovi duri scontri;

che finora i morti risultano essere 5 e i feriti 10, e la situazione rischia di degenerare, a partire dalle sommosse scoppiate anche nella zona del Rukungiri, provincia di origine di Besigye, al confine con Ruanda e Congo;

che l'FDC ha presentato una petizione al Segretario Generale dell'ONU Kofi Annan, protestando contro le dichiarazioni del suo Rappresentante Speciale della Repubblica Democratica del Congo, William Lacy Swing, che durante una visita dei membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU in Uganda il 9 novembre 2005, ha detto che il PRA si trova fra diversi gruppi ribelli stranieri operanti nell'est della Repubblica Democratica del Congo;

che l'affermazione è stata smentita da Anne Mugisha, inviata speciale nell'ufficio del presidente dell'FDC, in una lettera del 13 novembre 2005 ad Annan in cui dice che Swing riporta solo voci dell'esistenza del PRA per minare il processo democratico in Uganda e che «la dichiara-

zione di Swing ha causato costernazione, molta preoccupazione e anche antipatia verso l'ONU fra gli ugandesi. Date le gravi conseguenze, l'FDC e gli ugandesi hanno il diritto di conoscere la posizione del Segretario Generale su alcune questioni critiche»;

che la lettera ad Annan, riferisce il «Monitor», racconta di come uno Stato membro dell'ONU – il Regno Unito – stesse per dichiarare pubblicamente, basandosi su proprie investigazioni, che non esiste nessuna minaccia significativa alla sicurezza dell'Uganda da parte del gruppo ribelle del PRA. Nella lettera si chiede inoltre come l'ONU concilierà la sua dichiarazione con la posizione del Regno Unito;

che il Segretario Generale sarebbe stato poi conscio che le voci sull'esistenza del PRA abbiano creato un problema importante al governo e siano state un mezzo per perseguire gli avversari politici, voci che si sarebbero intensificate con l'avvicinarsi delle prossime elezioni politiche;

che nella lettera inoltre si afferma che agenti di sicurezza del Governo abbiano sfruttato queste voci per poter detenere illegalmente, torturare e uccidere gli avversari politici – alcuni dei quali sarebbero ancora abbandonati nelle prigioni senza processo tre anni dopo il loro arresto – concludendo quindi che Swing, pienamente conscio delle proprie dichiarazioni, non possa averlo fatto in modo casuale;

che Kizza Besigye, *leader* dell'FDC, dopo l'affermazione di Swing circa l'esistenza del PRA ad una conferenza stampa con il presidente Museveni all'aeroporto internazionale di Entebbe, ha dichiarato che alcuni elementi nell'ONU erano compromessi e lavoravano per il movimento al potere, aggiungendo che l'insistenza del governo sull'esistenza del PRA sia stata uno stratagemma per creare la base per il suo arresto;

che se fosse riconosciuto colpevole delle accuse Kizza Besigye rischierebbe la pena di morte,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano sia a conoscenza dei gravi fatti che si stanno verificando in Uganda;

come intenda intervenire diplomaticamente affinché sia fatta luce sulle gravi accuse rivolte a Kizza Besigye;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno farsi promotore in ogni sede competente di iniziative volte a verificare che il processo in corso in Uganda verso le prossime elezioni presidenziali segua un percorso trasparente e democratico.

(4-09769)

(29 novembre 2005)

RISPOSTA. – La situazione politica in Uganda è da tempo oggetto di attento monitoraggio da parte dei Paesi dell'Unione europea, anche in considerazione delle cruciali scadenze istituzionali che attendono il Paese all'inizio del prossimo anno, con le elezioni presidenziali e legislative. Gli Ambasciatori comunitari a Kampala stanno infatti conducendo un articolato dialogo politico con le Autorità ugandesi ai sensi dell'art. 8 degli Ac-

cordi di partenariato UE – ACP di Cotonou, i cui principali temi di riferimento sono proprio quelli dello sviluppo della democrazia e del buon governo in Uganda.

L'arresto del *leader* dell'opposizione Kizza Besigye costituisce un preoccupante sintomo di involuzione in una fase cruciale per la preparazione delle elezioni.

La reazione dell'Unione, e degli altri Paesi donatori dell'Uganda, a tale grave evento è stata ferma. All'indomani dell'arresto di Besigye un passo congiunto è stato svolto presso il presidente Museveni dall'Ambasciatore del Regno Unito, in qualità di Presidenza UE, e dall'Ambasciatore degli Stati Uniti a Kampala.

Nel corso di tale passo è stato fatto presente al Presidente ugandese che la particolare congiuntura in cui è avvenuto l'arresto di Besigye fa considerare tale evento come di natura politica, ed è stato auspicato che le autorità giudiziarie ugandesi possano esaminare il procedimento in maniera rapida e rispettosa delle garanzie e dei diritti dell'imputato. Nello stesso passo sono state inoltre deplorate le modalità in cui l'arresto è avvenuto, ed in particolare l'uso spregiudicato di armi da fuoco da parte della polizia ugandese.

Analoghi concetti sono stati ripetuti in un successivo incontro avvenuto il 1° dicembre 2005, quando il presidente Museveni ha ricevuto gli Ambasciatori di tutti i Paesi donatori, riuniti localmente in un foro denominato «Partners for Democracy and Governance».

La situazione interna dell'Uganda, ed in particolare gli sviluppi del caso Besigye, resteranno oggetto di attento esame in vista delle elezioni previste per il prossimo mese di marzo, per le quali la Commissione europea ha già predisposto un invio di osservatori, sempre che il Governo ugandese non vi si opponga.

L'Italia non mancherà di agire in tutte le sedi opportune affinché lo svolgimento delle elezioni in Uganda possa avvenire nel modo più aperto e trasparente possibile, nonché per far sì che il caso Besigye possa trovare una soluzione che soddisfi non solo le garanzie che l'ordinamento ugandese riconosce agli imputati, ma anche quelle previste dalle Convenzioni internazionali vigenti in materia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(22 dicembre 2005)

COMPAGNA, TONINI. – *Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il 15 giugno scorso al Cairo sarebbe stato siglato, si legge in un articolo di Magdi Allam sul «Corriere della Sera» del 25 luglio, un accordo per la creazione di un Comitato accademico italo-egiziano di «studi comparati per il progresso delle scienze umane nel Mediterraneo» tra l'università islamica di Al Azhar e un cartello di università italiane;

l'accordo sarebbe stato firmato dal Rettore di Al Azhar, Ahmed al-Tayeb, dal quale il 7 settembre 2004, in un convegno promosso a Milano dalla Comunità di Sant'Egidio, il terrorismo palestinese veniva definito «resistenza nei confronti di forze di occupazione», sicchè «la soluzione al problema israeliano si basa sulla proliferazione degli attacchi di martirio»;

all'accordo del 15 giugno avrebbe contribuito soprattutto lo «sheikh» di Al Azhar, Mohamed Sayed Tantawi, ritenuto la massima autorità teologica dell'Islam sunnita, il quale il 4 aprile del 2002, ricevendo al Cairo un deputato arabo-israeliano, emise una «fatwa», in cui si affermava che «le operazioni di martirio contro qualsiasi israeliano, inclusi i bambini, le donne e i giovani, sono legittime dal punto di vista della legge islamica»;

le affermazioni e le biografie dei due intellettuali arabi, interlocutori principali delle università italiane, possono a pieno titolo considerarsi segnate da quell'antisemitismo islamico, solo apparentemente riconducibile a mero antisionismo, ben ricostruito in un recente saggio di Carlo Pannella («L'antisemitismo islamico da Maometto a Bin Laden», maggio 2005, Lindau, Torino);

alla luce di tali realtà, si è letto nei giorni scorsi in un articolo di Carlo Termignoni su «Avvenire», è stato giudicato da molti osservatori imprudente l'accordo di collaborazione culturale e di cooperazione scientifica tra l'università di Al Azhar e i nostri atenei,

gli interroganti chiedono di sapere:

se l'accordo sia soltanto momento di autonomia universitaria degli atenei che lo hanno sottoscritto;

se comunque esso non contraddica, anzi ribalti, la linea di comportamento fatta valere dal nostro paese il 9 giugno scorso alla Conferenza di Cordoba dell'OSCE sull'antisemitismo e su ogni altra forma di discriminazione;

se tale cooperazione culturale non sia un modo, trasversale e indiretto, di far venir meno quella cooperazione, discreta e fattiva, tra i servizi di sicurezza egiziano e israeliano contro il terrorismo islamico, intensificatasi dopo gli attentati del 22 luglio.

(4-09171)

(26 luglio 2005)

RISPOSTA. – L'accordo oggetto dell'interrogazione in esame configura essenzialmente come un'iniziativa inter-universitaria che rientra nella normale attività dell'Ambasciata d'Italia con l'intervento dell'Istituto Italiano di Cultura.

La circostanza che l'accordo sia stato firmato dal nostro Ambasciatore al Cairo è stata giustificata dall'autorevolezza dell'Ateneo egiziano e dalla particolarità del suo statuto: Al Azhar è infatti un'istituzione separata dal sistema universitario egiziano in quanto dipende – attraverso la rappresentanza del Grande Imam direttamente dal Consiglio dei ministri.

A questo riguardo vale la pena menzionare che il Grande Imam ha espresso in varie occasioni forte ammirazione per l'Italia sottolineando l'importanza di favorire scambi umanistici e scientifici con le nostre Istituzioni.

Tenuto conto di tale quadro di riferimento, d'intesa con il Ministero dell'istituzione, dell'università e della ricerca, si è convenuto di destinare all'Università di Al Azhar un certo numero di borse di studio che integreranno le risorse delle singole Università italiane per realizzare il programma previsto.

È bene sottolineare che questo accordo – sottoposto all'attenzione del ministro Fini, che ne ha sottolineato il carattere di importante iniziativa culturale – è prestigioso per la sua unicità.

L'Italia ha ottenuto di intraprendere un nuovo percorso costituito dall'approfondimento della conoscenza «dell'altro» e dalle comparazioni delle rispettive originalità. Va peraltro ricordato che anche altri Paesi hanno accordi con «Al Azhar» (tra cui gli Stati Uniti) nel formato tradizionale dello scambio scientifico.

Con riferimento alla figura dello sceicco Mohamed Tantawi – che ha semplicemente presenziato alla cerimonia di firma dell'accordo – è utile ricordare che egli ha condannato i rapimenti delle connazionali Simona Pari, Simona Torretta e Giuliana Sgrenà, esortando i rapitori a rilasciarle.

In definitiva, si può affermare che questo accordo è testimonianza del prestigio che l'Italia gode in Egitto.

Esso comunque in nessun modo può favorire obiettivi diversi da quelli previsti dato che prevede un'attività di comparazione dei postulati delle discipline che presentano differenziazioni concettuali o scientifiche, al fine di approfondirne congiuntamente la portata.

Le risultanze di tali attività saranno oggetto di relazioni per uso pubblico con modalità da concordare. In ogni caso vale la pena di ricordare che l'accordo non è nuovo essendo stata già firmata il 24 giugno 1999 un'intesa, anche se di carattere più generico, tra l'Italia (Istituto Italiano di Cultura) e Al Azhar, di cui era allora Presidente il prof. Ahmad Ornar Hashel.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(22 dicembre 2005)

CARRARA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

Trenitalia fornisce trasporto di autovettura da Roma verso il Nord Italia solo saltuariamente e solo per le località di Torino, Brunico, Cortina d'Ampezzo e Bolzano, e comunque non per Milano;

una maggiore efficienza di tale servizio contribuirebbe a ridurre il traffico sulle strade, garantirebbe una minore emissione di gas tossici e in-

quinanti e consentirebbe ad un notevole numero di utenti un viaggio in condizioni di sicurezza,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della situazione descritta;

se, per quanto di competenza, intenda prendere qualche iniziativa per porvi rimedio;

quale sia l'orientamento generale del Governo in merito al servizio di trasporto auto per ferrovia.

(4-09750)

(28 novembre 2005)

RISPOSTA. – L'atto ispettivo afferisce ai servizi di trasporto oggetto di contratto di servizio stipulato tra il Ministero e Trenitalia S.p.A.; in particolare il servizio «Treni auto al seguito» fornito, secondo l'interrogante, solo per alcune località e solo «saltuariamente».

La committenza pubblica degli oltre 16.000.000 di treni Km annui del servizio «Espresso notte», che include anche i «Treni auto al seguito», consente di garantire alcuni collegamenti a servizio della domanda di mobilità di lunga e lunghissima percorrenza, soprattutto tra Nord e Sud del Paese.

Sulla base di logiche e valutazioni di natura puramente aziendale, tali servizi non sarebbero prodotti dall'impresa ferroviaria (o lo sarebbero in quantità diversa), a motivo dell'ampio sbilancio tra ricavi e costi e dunque della mancanza di redditività che li connota.

La situazione descritta è attestata annualmente dal rendiconto, certificato da una Società di revisione, che Trenitalia S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati relativi al 2003 evidenziano, ad esempio, un'eccedenza dei costi sui ricavi pari a 147,17 milioni di euro.

Le risorse disponibili sul bilancio dello Stato (cap. 1543 – U.P.B. 3.1.2.8. – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) ammontano a euro 143.575.018; peraltro esse vanno a coprire, oltre al servizio in parola, anche gli oneri derivanti dall'applicazione di alcune riduzioni tariffarie alle categorie di viaggiatori previste dal decreto ministeriale 1/T del 1990, ancorché per importi ben più limitati (3,1 milioni di euro nel 2003).

Pertanto le risorse stanziare non consentono la copertura integrale dell'onere netto derivante dai servizi passeggeri previsti in Contratto di servizio. È peraltro ragionevole ritenere che tale situazione di fatto induca anche l'impresa ferroviaria – in modo convergente rispetto all'obiettivo del decisore pubblico – ad adoperarsi per aumentare la domanda del servizio, così da ridurre (a parità di condizioni) gli oneri a proprio carico.

Si evidenzia inoltre che l'andamento della domanda complessiva per questo segmento del trasporto (in quanto, come detto, destinato a coprire per lo più distanze estremamente elevate) è fortemente esposto alla concorrenza dei trasporti aerei a basso costo.

Per quanto attiene ai «Treni auto al seguito», il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conviene sulla notevole utilità collettiva che deriva dalla erogazione degli stessi, in termini di maggiori condizioni di sicurezza (rispetto allo spostamento su strada) e di minori costi ambientali.

Tale tipologia di treno è infatti inclusa nel Contratto di servizio pubblico, tenuto conto che essa non sarebbe prodotta dall'azienda (o lo sarebbe in quantità inferiore e/o a condizioni diverse) in assenza di intervento da parte dello Stato.

Tuttavia, per le ragioni più sopra esposte, la frequenza del servizio (ovvero, la quantità offerta) e più in generale le caratteristiche dell'offerta e le loro variazioni nel tempo vanno collocate entro lo scenario sopra delineato. In un contesto di risorse scarse, la necessità di garantire comunque l'erogazione del servizio su talune direttrici, anche laddove le condizioni del mercato non lo rendano redditivo, va mediata con l'esigenza di non prescindere integralmente dal livello della domanda che l'utenza esprime, ed anzi di ri-orientare su di esso le specificità dei servizi erogati.

Per quanto riguarda in particolare il servizio «auto al seguito» da Roma verso il Nord Italia, la società Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere che il servizio giornaliero sulla relazione Roma-Milano e viceversa, attivo fino all'anno 2002, è stato soppresso.

La soppressione di tale servizio è stata disposta a causa di una scarsa domanda da parte della clientela, con una media giornaliera inferiore a due auto da elevati costi di esercizio e problematiche tecniche legate alle operazioni di carico e scarico delle auto nel terminal di Milano Centrale nonché da difficoltà di erogare il servizio a causa dell'ubicazione del *terminal* stesso.

Tuttavia, Trenitalia S.p.A., avendo tra i suoi obiettivi anche quello di incentivare il più possibile l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto, sta approfondendo un'eventuale strutturazione alternativa dell'offerta che, se sostenuta da un esito positivo delle analisi di mercato attualmente in corso, potrebbe portare all'istituzione di un servizio «auto al seguito» in partenza e arrivo da una stazione diversa da Milano Centrale situata nel nodo di Milano quale, ad esempio, Milano Rogoredo o Milano Lambrate.

Ad ulteriore informazione, Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere che il servizio «auto al seguito» è attualmente previsto sulle seguenti tratte di collegamento tra Roma e il Nord Italia:

Roma-Torino e viceversa una volta a settimana per tutto l'anno;

Roma-Bolzano/Brunico e viceversa una/due volte a settimana durante il periodo sciistico e da metà giugno a fine luglio nonché tutti i giorni da fine luglio a fine agosto;

Roma-Calalzo (Cortina) e viceversa una volta a settimana durante il periodo sciistico e da metà giugno a fine luglio nonché tutti in giorni da fine luglio a fine agosto.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPIRI

(20 dicembre 2005)

CICCANTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che in data 24 settembre 2005 si è svolta una manifestazione di amministratori provinciali e comunali di Ascoli Piceno e Teramo lungo la strada statale n. 81 Piceno-Aprutina, per protestare contro lo stato di abbandono della stessa arteria;

che tale manifestazione, alla quale hanno partecipato anche parlamentari e consiglieri regionali, si è caratterizzata con un corteo lungo la strada di manifestanti e di mezzi pesanti, che ha per ore bloccato il traffico, concludendosi con un'assemblea pubblica nel Comune di Maltignano (Ascoli Piceno);

che le motivazioni della protesta nascono dall'alta incidentalità e pericolosità della strada a causa della ristrettezza della carreggiata, della tortuosità del percorso e dall'alta densità di traffico, conseguente al collegamento della «Autostrada dei Parchi» Teramo-Roma e con il bacino dell'Alto Piceno;

che gli investimenti su detto tratto di strada sono stati rari e di piccola entità;

che, essendo una strada di confine tra due regioni, desta poca attenzione politica nei programmi sulla grande viabilità, in quanto marginale nei rispettivi territori,

si chiede di conoscere:

gli investimenti fatti sulla strada statale n. 81 Piceno-Aprutina negli ultimi dieci anni, nel tratto Teramo-Ascoli Piceno;

quali progetti siano stati eventualmente predisposti per il suo ammodernamento ed a che livello di realizzabilità e finanziamento essi si trovino;

in quali tempi si pensi possano essere cantierabili, qualora realizzabili.

(4-09453)

(4 ottobre 2005)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde, sono state richieste informazioni all'ANAS Spa che ha comunicato quanto segue.

L'intervento di ammodernamento della strada statale 81 da Teramo ad Ascoli Piceno costituisce un tratto della «Pedemontana Abruzzo – Marche (Area Vestina – Val Tronto)», infrastruttura tra quelle inserite nel primo programma di legge obiettivo.

La progettazione, oggetto di convenzione di cofinanziamento tra ANAS e l'Amministrazione provinciale di Teramo, prevede interventi di adeguamento in sede e in variante, del tratto di statale 81 – Villa Lempa – Contrada la Cona.

La società stradale rende noto che è stato avviato il procedimento ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

All'esito degli adempimenti di legge sarà possibile procedere all'approvazione del progetto definitivo, ai fini dell'appalto integrato, a valere sui finanziamenti della legge obiettivo.

Per quanto riguarda gli investimenti fatti sulla statale n. 81 negli ultimi dieci anni, l'ANAS fa innanzitutto presente che la statale stessa, nel tratto compreso tra i chilometri 3+200, fine traversa interna del centro abitato di Ascoli Piceno, e il chilometro 11+498, confine compartimentale, è stata assegnata alle competenze del Compartimento delle Marche in data 7 marzo 2002.

Pertanto, la richiesta in ordine al volume di investimenti effettuati negli ultimi 10 anni sulla statale in questione, va riferita da tale data ai due Uffici periferici.

Il Compartimento delle Marche dal 2002 al 2005 ha realizzato interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per i seguenti importi:

Anno 2002	€ 234.724,00
Anno 2003	€ 641.014,00
Anno 2004	€ 501.225,19
Anno 2005	€ 106.600,00.

Per quanto riguarda le progettazioni, sono stati previsti i seguenti interventi:

Lavori di allargamento del ponte tra il chilometro 5+425 e 5+465: il relativo progetto è in corso di perfezionamento.

Lavori urgenti per la protezione del piano viabile da caduta massi tra chilometro 7+300 e 7+700 lato destro: il relativo progetto è inserito tra gli interventi per l'anno 2007.

Per quanto riguarda gli interventi sull'infrastruttura in questione effettuati dal Compartimento dell'Aquila, si elencano di seguito gli importi degli stessi suddivisi per annualità:

Anno 1996	€ 717.843,61
Anno 1997	€ 924.181,71
Anno 1998	€ 1.141.383,33
Anno 1999	€ 1.108.876,35
Anno 2000	€ 1.306.119,49
Anno 2001	€ 231.984,18
Anno 2002	€ 684.335,35

Anno 2003	€ 762.866,46
Anno 2004	€ 1.152.677,95
Anno 2005	€ 415.190,05

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(27 dicembre 2005)

CREMA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Per sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per fare rispettare gli articoli 37, comma 3, e 45, comma 3, del Codice della Strada, poiché, per quanto riguarda il primo, il cittadino che intende ricorrere per la rimozione di un cartello di divieto e/o limitazione deve necessariamente richiedere documentazione all'Ente proprietario della strada, cioè l'Ente concessionario, che molto spesso non viene rilasciata, se non quando il termine per la presentazione del ricorso è scaduto, cioè dopo sessanta giorni. Questo ritardo in alcuni casi comporta un pericolo per la collettività, quando per esempio si tratta della rimozione di barre limitatrici di altezza, che peraltro non sono contemplate in alcuna forma dal vigente Codice della Strada.

Non meno importante è il rispetto dell'articolo 45, comma 3; infatti il cittadino che intende fare un esposto al Ministero per richiedere la rimozione di segnaletica stradale illegittimamente apposta, così come previsto dal Codice della Strada, vede il suo intento vanificato, poiché il Ministero non conclude l'*iter* procedurale.

(4-09370)

(21 settembre 2005)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, per quanto concerne il mancato rispetto da parte degli enti locali dei tempi prescritti per il rilascio di documentazione su istanza dei soggetti richiedenti, si sottolinea che la legge prevede conseguenze civili e penali nel caso in cui tale ritardo produca effetti lesivi nei confronti di tali soggetti.

Le stesse sanzioni sono applicate anche nel caso in cui vengano negati la visione o il rilascio della documentazione richiesta senza che vi sia un giustificato motivo alla base di tale rifiuto.

In considerazione di quanto sopra esposto ed anche alla luce delle nuove disposizioni previste dalla legge n. 80 del 2005 che ha modificato la legge 241 del 1990 sulla semplificazione amministrativa, si ritiene che in caso di tale inadempienza sussistano le condizioni ed i presupposti giuridici per una eventuale interruzione del termine imposto per la presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992 – nuovo Codice della strada.

Difatti l'attività omissiva degli enti locali produce l'effetto di impedire al soggetto interessato di venire in possesso del provvedimento da impugnare essendo questa una *condicio sine qua non* ai fini della presentazione del ricorso con conseguente violazione dell'interesse legittimo ad esperire la procedura contemplata nel citato articolo 37.

Pertanto in mancanza di specifici nuovi interventi legislativi, possono effettivamente verificarsi, in alcuni casi, condizioni che non permettono ai soggetti interessati, qualora un ente locale apponga una segnaletica stradale potenzialmente illegittima, di poter impugnare l'ordinanza istitutiva di tali cartelli per gli eccessivi ritardi nel reperire il «motore» utile all'instaurazione del contenzioso. In tale situazione, proprio per la lacuna legislativa sopra richiamata, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha mezzi per poter intervenire nella procedura in esame salvo l'eventuale interruzione dei termini.

Per quanto concerne la procedura contemplata nell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992 si fa presente che l'applicazione di tale procedura incontra le seguenti difficoltà operative e normative:

1. l'impossibilità da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di fronteggiare l'elevato numero di segnalazioni di provvedimenti illegittimi emanati da Comuni ed Enti proprietari delle strade in tutto il territorio;

2. l'impossibilità di anticipare le spese per l'attuazione della procedura in esame, articolo 45, comma 4;

3. la continua attività omissiva ed i ritardi da parte dei Comuni e degli Enti proprietari delle strade nel trasmettere la documentazione richiesta per l'espletamento della procedura istruttoria;

4. la convinzione dei Comuni e degli Enti di poter intervenire con proprie disposizioni – anche non conformi a quelle previste dal Codice della strada – sulla regolamentazione della circolazione stradale a seguito degli effetti del decentramento amministrativo di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001;

5. la mancanza nella maggior parte dei casi della situazione di grave pericolo per la sicurezza, condizione essenziale per l'espletamento della procedura in esame.

Pertanto, nonostante vi sia la volontà di procedere ai sensi dell'articolo 45, non vi sono quasi mai le condizioni di fatto e di diritto tali da rendere fattibile quanto disposto dall'articolo in questione.

Interventi normativi specifici potranno senz'altro essere considerati dal legislatore nella fase di riordino e modifica del Codice della strada in modo da rendere operativo ed efficace l'*iter* procedimentale in oggetto.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

TASSONE

(21 dicembre 2005)

D'AMBROSIO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che il giorno 16 aprile 2005, a Pettoranello del Molise (Isernia), il presidente della regione Molise ed esponenti della sua parte politica hanno tenuto presso i locali della società Ittierre un incontro terminato, poi, con una cena tra amici. Secondo quanto riferito dalla stampa, l'evento rientrava in un'iniziativa più ampia, «Women's economics», che si concluderà a Milano nel prossimo marzo;

considerato che:

la scelta degli invitati ha seguito criteri ad avviso dell'interrogante non certo istituzionali;

il costo dell'evento è stato rilevante;

il costo dell'intera iniziativa sarà, ovviamente, molto maggiore;

si sarebbe utilizzato, sempre secondo quanto riferito dalla stampa, il contributo del Ministero del lavoro, oltre che della Presidenza della Giunta regionale,

si chiede di sapere:

se effettivamente, e in quale forma e misura, il Ministero abbia assicurato il suo contributo e, in questo caso, quali siano programma, finalità e criteri organizzativi di «Women's economics»;

se e quali garanzie e controlli siano previsti ed esercitati per evitare che le sue varie fasi possano avere esiti di turbativa elettorale;

se per l'iniziativa siano utilizzati contributi di privati e, in caso affermativo, se non si ritenga che gli stessi si configurino come finanziamento ai partiti o come contributo elettorale.

(4-08556)

(26 aprile 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto ispettivo in oggetto, si fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha erogato alcun contributo all'iniziativa citata.

Per quanto riguarda l'iniziativa Women's Economics, questo Ministero, nel mese di settembre 2005 e, quindi, in data successiva ai fatti descritti nell'interrogazione parlamentare, ha espresso il proprio parere favorevole al patrocinio del 1° Salone Internazionale dell'imprenditoria e del Lavoro Femminile «Women's Economics», in corso di svolgimento alla Fiera di Milano Congressi dal 15 settembre 2005 al 12 marzo 2006, organizzato nell'ambito de Progetto DEA.

Si precisa, inoltre, che non è stato richiesto alcun contributo all'iniziativa in questione.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(16 dicembre 2005)

FASOLINO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la legge 143/2004 riconosce il doppio del punteggio per il servizio prestato dal personale docente delle scuole di ogni ordine e grado presso le cosiddette «scuole situate nei Comuni al di sopra dei 600 metri sul livello del mare»;

nella Provincia di Salerno non vi sono molti Comuni che presentano le caratteristiche suddette, in quanto è per lo più pianeggiante e collinosa;

molti docenti precari, provenienti da sedi montane anche di altre province, hanno avuto notevoli vantaggi, nell'anno scolastico 2005/06, per quanto riguarda l'inserimento nelle graduatorie della Provincia, sia per le immissioni in ruolo sia per gli incarichi a tempo determinato, visto che il loro punteggio è raddoppiato ai sensi della legge 143/2004;

negli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 non ci potranno essere aggiornamenti o cambi di Provincia, per cui i docenti, residenti nelle zone di montagna, accumuleranno un punteggio tale che il loro inserimento, per l'anno scolastico 2007/2008, nelle graduatorie della Provincia di Salerno, consentirà loro di scavalcare molti docenti già inseriti, ed essere immessi in ruolo o avere un contratto a tempo determinato;

constatato che:

i docenti residenti nella medesima località o nelle immediate vicinanze di una sede situata al di sopra dei 600 metri sul livello del mare, all'improvviso e senza alcuna fatica o disagio, acquisiscono, ogni anno, un doppio punteggio rispetto a chi, pur con difficoltà e disagi vari, deve raggiungere sedi lontane e geograficamente scomode anche se sono al di sotto di un sol metro dei fatidici 600 m;

i docenti precari più anziani, con punteggio acquisito dopo diversi anni di sacrifici e che, finalmente in posizione di graduatoria ottimale, potrebbero scegliere una sede più vicina alla loro residenza, si vedono costretti ad optare per una sede lontana e di montagna, il tutto a danno della loro salute fisica e mentale, fattore compromettente per le attività didattiche e con un aggravio sul bilancio economico-familiare;

tale legge «punitiva e discriminatoria» è stata applicata solo ai docenti precari in terza fascia delle graduatorie permanenti e non anche agli inclusi della prima e seconda fascia;

la retroattività di tale legge per gli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 apporta un doppio punteggio in sedi di montagna, senza che ci fosse consapevolezza di tale beneficio, perché all'atto della scelta delle sedi di servizio era ancora in vigore la vecchia normativa che non prevedeva il *bonus* per la montagna;

i giudici del TAR del Lazio hanno rigettato il ricorso avverso gli illegittimi punteggi delle scuole di montagna,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di eliminare tale situazione di evidente discrimina-

zione, che lede gravemente i diritti acquisiti dagli insegnanti di terza fascia.

(4-09534)

(13 ottobre 2005)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare con la quale l'interrogante chiede provvedimenti per eliminare la situazione determinatasi a seguito della entrata in vigore della legge n. 143 la quale, nell'innovare la tabella dei punteggi da attribuire per il servizio prestato dai docenti aspiranti all'inclusione nella graduatoria di terza fascia, attribuisce un punteggio doppio al servizio prestato in comuni situati al di sopra dei 600 metri dal livello del mare; ciò penalizza i docenti con maggiore anzianità di servizio e coloro che, pur insegnando in zone disagiate, non possono godere di tale beneficio.

Si premette che già in passato, allo scopo di incentivare gli insegnanti ad accettare incarichi nelle scuole delle zone montane, il servizio prestato in quelle scuole veniva valutato con punteggio maggiorato; ciò in relazione alla legge 1° marzo 1957, n. 90, la quale prevedeva una maggiorazione per il servizio prestato in scuole elementari collocate in zone di montagna e definiva detti territori montani «(...) i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri (...)».

Il Governo, nel rideterminare il punteggio dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche, con decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, aveva previsto, al punto B.3) lettera *h*) della Tabella di valutazione dei titoli, che: «il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia».

In sede di conversione del decreto-legge il punto B.3) lettera *h*) della suddetta Tabella di valutazione dei titoli è stato modificato nel senso che le scuole di riferimento sono quelle di ogni ordine e grado e non più soltanto le scuole elementari e che debbono intendersi scuole di montagna «quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare».

È successivamente intervenuta la norma di «interpretazione autentica», contenuta nell'articolo 8 *nonies* della legge 27 luglio 2004, n. 186, la quale specifica che «il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situato al di sopra dei 600 metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola».

Occorre precisare inoltre che la norma ha rideterminato il punteggio da attribuire per il servizio prestato nelle scuole di montagna con riguardo

alle graduatorie da formulare per l'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della disposizione medesima e pertanto non si ravvisa nella stessa alcun effetto retroattivo. In tal senso si è, peraltro, espresso il TAR del Lazio, sezione III-*bis*, in data 18 luglio 2005, ritenendo non fondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata in proposito.

Per quanto riguarda, poi, la prospettata penalizzazione di alcune categorie di docenti dei quali sembra sia stata sacrificata la posizione individuale, si deve ribadire che la norma trae origine dalla considerazione della difficile situazione ambientale in cui viene svolto il servizio nei territori montani, che richiede un impegno particolare e meritevole e, quindi, un più favorevole riconoscimento rispetto ai servizi prestati in sedi oggettivamente meno scomode; inoltre, incentiva la permanenza degli insegnanti nelle sedi particolarmente disagiate favorendo la continuità didattica.

Si fa presente infine che il centro servizi amministrativi di Salerno, come tutti gli altri centri servizi amministrativi, nella definizione delle graduatorie relative alla terza fascia, ha applicato la normativa surrichiamata.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(15 dicembre 2005)

FILIPPELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che nella provincia di Crotone esiste un centro di prima accoglienza e uno dei Centri di permanenza temporanea (CPT) più importanti d'Italia, ove il flusso degli immigrati clandestini è continuo e rilevante;

considerato che per la gestione di tali centri - al di là dello sforzo lodevole fatto dalla Prefettura di Crotone - non è stato assegnato alcun nucleo di polizia e forze dell'ordine in generale;

visto che per il quotidiano servizio di accompagnamento coatto dei clandestini viene utilizzato il personale della Questura addetto ad altre mansioni e con un organico già carente, con grave nocumento al servizio cui viene sottratto e con la creazione di una situazione di totale emergenza che rischia di minare ogni regola dei diritti contrattuali dei poliziotti;

considerato che tale situazione potrebbe diventare insostenibile per la disaffezione del personale verso tale servizio sia perché non retribuito - gli agenti vengono infatti comandati in servizio di ordine pubblico anziché in missione, essendo la Questura priva di fondi per anticipo missione - sia perché le condizioni di tale servizio creano gravi disagi ai poliziotti impiegati: a causa degli orari previsti gli agenti non possono consumare i pasti nelle strutture individuate e sono anzi costretti a mangiare lungo il percorso assieme alle persone accompagnate alla frontiera;

considerate le ripetute richieste delle organizzazioni di polizia,
l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover applicare la circolare del 12/1/2004 che prevede l'utilizzo di personale addetto esclusivamente al C.P.T. di Crotone;

se non ritenga di istituire un fondo per le missioni, come previsto dalla suddetta circolare, onde evitare i disagi e la mancata retribuzione del personale come sopra evidenziato;

se non ritenga di rafforzare l'organico della Questura di Crotone per il dovuto presidio dei territori e per l'espletamento dei numerosi servizi cui la detta Questura deve far fronte.

(4-06457)

(24 marzo 2004)

RISPOSTA. – Va precisato, innanzitutto, che la circolare del 12 gennaio 2004, citata dall'interrogante, non disciplina modalità di utilizzo del personale della Polizia di Stato, bensì fornisce indicazioni operative di carattere meramente tecnico riguardanti le procedure informatiche di riliquidazione delle missioni effettuate in ambito nazionale.

Per quanto riguarda, inoltre, la richiesta di istituire un fondo per le missioni per il personale della Polizia di Stato operante per le esigenze del Centro di permanenza temporanea e assistenza di Crotone, con la stessa circolare è stato precisato che le eventuali spese di missione, connesse alla problematica dell'immigrazione clandestina, sono da imputare all'apposito *budget* assegnato alla Direzione centrale per l'immigrazione e la Polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Nel merito, si comunica che i servizi di accompagnamento alla frontiera conseguenti all'apertura del citato Centro, avvenuta a gennaio del 2004, vengono effettuati, di norma, per la frontiera aerea di Fiumicino, ma anche per quella di Bari.

La relativa programmazione tiene, quindi, sempre conto della distanza e degli orari di partenza degli aerei allo scopo di contenere al massimo la durata della trasferta per evitare i disagi derivanti da lunghe permanenze negli aeroporti sia per gli operatori di Polizia che per gli extracomunitari da espellere.

La particolarità del servizio può certamente determinare difficoltà nel consumare, caldo, uno dei due pasti, ma va ricordato che in tal caso, e quando non si può sopperire con un sacchetto di viaggio, è prevista una indennità di circa 23 euro «per mancato pasto», che regolarmente viene riconosciuta.

Si soggiunge, infine, che, sulla base delle citate direttive ministeriali, fin dall'apertura del centro, gli operatori impiegati nei servizi in questione vengono inviati in missione, percependo l'anticipo previsto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALIA

(15 dicembre 2005)

FORMISANO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con la recente decisione di allargare i punti di raccolta del gioco del Lotto, concedendo ai tabaccai la concessione di ricevitorie, si è venuta a creare una situazione di profondo disagio economico per il migliaio di Ricevitori del Lotto ex dipendenti del Ministero delle finanze (legge n. 258 del 1982);

i suddetti Ricevitori, a suo tempo, dietro invito dello Stato si erano dimessi dall'impiego pubblico per aprire le suddette ricevitorie del Lotto scommettendo sul loro futuro;

la concessione progressiva a tutti i tabaccai non trova il raggiungimento dell'obiettivo di produttività e funzionalità che l'articolo 5, comma 3, legge n. 85/90 specifica, perché l'incremento della rete non deve incidere negativamente sulla redditività delle ricevitorie in esercizio soprattutto di quelle che vivono esclusivamente del solo gioco del Lotto, un settore economico soggetto a continue oscillazioni (abbassamento dell'aggio, abolizione del *jackpot* del superenalotto, raddoppio della giocata tris per poi ridurla nuovamente), mentre i tabaccai oltre ad usufruire delle rivendite di generi del Monopolio hanno anche licenze commerciali;

da parte del Governo è stata istituita una commissione d'indagine sul mondo dei giochi, ma da parte degli Enti gestori dei giochi (Lottomatica, Sisal, Coni, Sarabet, Snai) non si è verificato nessun segnale positivo verso le problematiche poste dai Ricevitori,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non reputi di verificare la situazione del rilascio delle suddette licenze per salvaguardare le Ricevitorie già esistenti;

se non ravveda l'esigenza di valutare un principio più efficiente nella ricerca razionale delle zone da servire in rispetto delle regole di ordinanza concorrenziale.

(4-03491)

(4 dicembre 2002)

RISPOSTA. – In riferimento alla problematica prospettata dall'interrogante con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha fatto preliminarmente presente che l'estensione della rete di raccolta del gioco del lotto è stata prevista dall'ar-

articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (come modificato dall'articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Con il decreto direttoriale 12 dicembre 2003, relativamente all'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto, i Monopoli di Stato, entro il 31 marzo di ciascun anno, redigono la graduatoria per il rilascio delle nuove concessioni sulla base delle richieste presentate, entro il 1° marzo di ciascun anno, dai soggetti titolari di una rivendita ordinaria di generi di monopolio.

Successivamente, l'articolo 80, comma 40, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'istituzione di nuove ricevitorie del lotto, ha soppresso il limite di distanza minima di 200 metri tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto.

Ora, l'articolo 3, comma 42-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), ha previsto che, con regolamento del direttore generale dei Monopoli di Stato, saranno stabilite le condizioni ed i termini per l'assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto, presso rivendite di generi di monopolio, o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque, quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze

CONTENTO

(20 dicembre 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

gli articoli apparsi sulla cronaca locale marchigiana nei giorni scorsi riportano le proteste di un numero consistente di famiglie e singoli cittadini seguite all'avvio dei lavori per la costruzione di una centralina della Vodafone Omnitel a Sassoferrato, località Colle;

tra queste figura quella radicale del sig. Marcello Gregori, che ha assunto la forma dello sciopero della fame, che si sta, peraltro, protrahendo ormai da più di dieci giorni, nel totale silenzio delle istituzioni parti in causa dell'intera operazione (Provincia di Ancona e Comune di Sassoferrato);

nel caso specifico si è di fronte ad un comune (Sassoferrato) con circa 140 chilometri quadrati di estensione e un totale di circa 7.000 abitanti, con morfologia prevalente collinare, alto-collinare, montana e di fondovalle, caratteristica appartenente ad una tipologia tipica dell'Italia appenninica, che ricopre in maniera estesa la penisola strettamente definita in senso geografico;

tali proteste, al di là dei dati forniti da ARPAM e ASUR, assunti come unico scudo dallo stesso Sindaco di Sassoferrato per non rimettere in discussione il permesso concesso alla Vodafone Omnitel, trovano, al contrario, fondamento nell'infausta scelta di localizzare tale centralina nel bel mezzo di una zona abitata e strettamente a ridosso del paese rispetto ad un sito al di fuori di questo;

appare assolutamente ingiustificato il fatto che gli stessi cittadini, che si stanno costituendo in un comitato, siano costretti a farsi carico, con risorse proprie senza alcun sostegno né da parte istituzionale (Comune di Sassoferrato), né da parte dell'azienda interessata (Vodafone Omnitel), di uno studio di piano di settore alternativo per l'individuazione dei siti in cui installare la suddetta centralina;

la controversia da anni in atto circa la dannosità di tale tipologia di impianti, di cui molti studi internazionali confermerebbero la pericolosità, mentre altri la negherebbero, suscita nelle persone un sentimento di forte e non immotivata ostilità;

la diffusione di tale tecnologia è legata ad un folle ed impazzito mercato che, in molti casi, giustifica l'immissione azzardata in commercio di generi di dubbia utilità pubblica e, in più, senza adeguati e sicuri *test* sugli effetti prodotti sulla salute dei cittadini;

in alcune nazioni europee, come Olanda e Danimarca, sono riconosciute di pubblica utilità solo le tecnologie GSM e non i DCS (telefoto cellulari) né gli UMTS (video cellulare);

non secondariamente, esiste un concreto problema che riguarda la svalutazione degli immobili siti nelle vicinanze degli impianti, immobili per lo più costruiti dopo intensi sacrifici delle famiglie o dei singoli,

si chiede di conoscere se e quali iniziative il Governo intenda porre in essere riguardo:

all'attuale situazione sopracitata e documentata inerente al Comune di Sassoferrato;

alla possibilità di promuovere l'inserimento, nel quadro normativo regolamentante la telefonia, di caratteri distintivi relativi al territorio dove andranno installate le centraline e i ripetitori telefonici, in base alla densità di popolazione (abitanti per chilometro quadrato), alle caratteristiche morfologiche territoriali delle province o dei comuni e in relazione tra questi due parametri (densità di popolazione e morfologia terrestre);

alla possibilità di impedire, in zone a bassa densità abitativa, l'installazione di centraline e ripetitori telefonici a ridosso delle abitazioni, anche tenuto conto dei danni enormi che si arrecano agli immobili e al paesaggio;

all'opportunità per i cittadini, nel caso in cui l'amministrazione locale sia insensibile al problema, di non sentirsi impotenti di fronte all'eccessiva libertà dell'impresa.

(4-08271)

(3 marzo 2005)

RISPOSTA. – Al riguardo, si fa presente che l'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «codice delle comunicazioni elettroniche» dispone che l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, viene autorizzata dagli enti locali previo accertamento, da parte delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) di cui all'art. 14 della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2003).

Il controllo sul rispetto dei limiti massimi di intensità di campo elettromagnetico, nonché gli interventi di riduzione a conformità spettano alle regioni.

Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda lo specifico corso della costruzione di un impianto da parte della società Vodafone nel comune di Sassoferrato, la medesima società ha comunicato che la costruzione dell'impianto è stata realizzata previo rilascio della prevista autorizzazione da parte dello sportello unico per le attività produttive del comune e previa la verifica di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/04 nell'ambito della quale sono stati acquisiti il nulla osta dell'ASUR n. 6 di Fabriano ed il parere favorevole dell'ARPA.

Al termine della verifica, la provincia di Ancona ha emesso una determina dirigenziale con la quale è stato stabilito di non procedere alla verifica di impatto ambientale per l'impianto in questione.

Alcuni abitanti si sono opposti alla costruzione dell'impianto di cui trattasi e si sono fatti promotori di un ricorso al TAR delle Marche per l'annullamento, previa sospensione, dell'autorizzazione comunale; il 19 aprile 2005, il suddetto TAR ha respinto la richiesta di sospensione e pertanto l'impianto è attualmente in funzione, in attesa della decisione sul merito della questione.

Quanto al problema posto della dannosità e pericolosità per la salute umana derivante dall'installazione di impianti di telefonia si significa che la richiamata vigente normativa (legge n. 36/01 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003) prevede come limite di esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico, una soglia massima di 6 volt al metro e detto limite – come chiarito dalla Corte Costituzionale – non è derogabile dagli enti locali.

Le suddette disposizioni prevedono che i livelli di esposizione, nelle aree destinate a permanenze prolungate o intensamente frequentate, non superino determinati valori (6 volt al metro), che sono largamente inferiori ai limiti di esposizione fissati dalle più autorevoli organizzazioni protezionistiche internazionali e raccomandati dall'Unione europea.

Comunque, anche al fine di evitare la preoccupazione e la conflittualità sociale di cui è cenno nell'interrogazione, è opportuno sottolineare che, in un promemoria destinato al pubblico, l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) faceva notare nel 1998 che «una rassegna della letteratura ha concluso che non esiste nessuna chiara evidenza che l'esposizione ai campi a radiofrequenza abbrevi la durata della vita umana, né che induca o favorisca il cancro.

Le numerose ricerche condotte successivamente alla pubblicazione di questo documento hanno fornito ulteriore sostegno al giudizio dell'OMS; in tal senso si sono unanimemente, altresì, espressi diversi comitati internazionali di esperti.

Per quanto riguarda in particolare le stazioni radio base per telefonia cellulare, all'assenza di indicazioni di rischio già sottolineata, si aggiunge la considerazione che i livelli di esposizione, nelle aree normalmente accessibili al pubblico, sono molto basse; questi due elementi erano chiaramente evidenziati in un articolo pubblicato nel Notiziario dell'Istituto superiore di Sanità nel 1996 allo scopo di prevenire ingiustificati allarmismi tra i cittadini.

Giudizi del tutto analoghi sono stati espressi in seguito da autorevoli enti o gruppi di esperti in campo internazionale.

Quanto precede testimonia un ampio consenso, in seno alla comunità scientifica, sull'assenza di rischi documentati associabili ai campi magnetici a radiofrequenza in generale e di quelli generati da stazioni radio base in particolare, nell'ambito di livelli ragionevolmente bassi.

Da ultimo, si ritiene opportuno far presente che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2002 (relativa all'utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS) ha previsto la realizzazione di una rete di monitoraggio per la misura dei livelli di campo elettromagnetico.

Il suddetto sistema di monitoraggio è stato attivato dal Ministero delle comunicazioni, in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni.

Il piano nazionale di monitoraggio prevede, a regime 1.205 centraline per il monitoraggio in continuo (1 ogni 50.000 abitanti) da distribuire alle Agenzie regionali per la protezione ambientale che provvedono a posizionarle opportunamente nei siti ove intendono verificare il rispetto dei limiti di emissione.

Il Ministro delle comunicazioni

LANDOLFI

(23 dicembre 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il signor Vincenzo Monacella, nato a Napoli il 19-8-1947, già dipendente della srl «La Mantia» con le mansioni di operaio, dall'11-8-1991 veniva collocato in mobilità e successivamente, con decorrenza agosto

1995, utilizzato in lavori socialmente utili in progetti del Comune di Casoria, con oneri a carico del Fondo per l'occupazione e con integrazione a carico dell'ente utilizzatore;

in data 10-2-2003 l'INPS – sede di Arzano – con raccomandata a.r. comunicava in una sua nota quanto segue: »La informo che Lei rientra tra i lavoratori socialmente utili che possono chiedere, secondo quanto stabilito dall'art. 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il pensionamento anticipato di anzianità o di vecchiaia e l'ammissione alla contribuzione volontaria per il periodo mancante al raggiungimento di requisiti contributivi e di età richiesti dalla normativa vigente al 1° gennaio 2003, per la pensione di anzianità o di vecchiaia da liquidare alla generalità dei lavoratori dipendenti. Dai dati contributivi in possesso dell'INPS risulta che Lei ha maturato/maturerà tale diritto in data 31-12-2002. Il termine entro il quale Ella dovrà presentare, a pena di decadenza, la domanda di pensionamento anticipato utilizzando il mod.V01, che potrà ritirare presso questi uffici, è quello del 60° giorno successivo alla data di ricezione della presente lettera raccomandata. Si richiama, in particolare, la Sua attenzione sul fatto che – in applicazione del citato art. 50 – in caso di tardiva o mancata presentazione della domanda di prepensionamento Lei verrà definitivamente cancellata dagli elenchi dei lavoratori socialmente utili e non avrà più diritto, a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla suddetta data di scadenza, a percepire l'assegno ASU che le viene attualmente corrisposto...»;

il signor Vincenzo Monacella, pur sussistendo i requisiti contributivi e anagrafici per conseguire il trattamento pensionistico di anzianità, in data 21-3-2003 era costretto a presentare domanda per il conseguimento della pensione anticipata di anzianità e l'INPS, con provvedimento del 6-5-2003, comunicava la liquidazione della pensione con decorrenza 1-5-2003, calcolata su 1429 contributi settimanali per l'importo mensile di euro 472,36;

il signor Vincenzo Monacella in data 19-2-2004 presentava ricorso avverso al provvedimento di liquidazione al Comitato Provinciale rilevando l'illegittimità del comportamento dell'Istituto ed evidenziando che nel calcolo contributivo erroneamente si era tenuto conto delle 392 settimane di LSU;

nonostante l'accredito della maggiore contribuzione convenzionale prevista dalla normativa richiamata (pari a 260 contributi settimanali), l'importo del trattamento pensionistico è rimasto invariato e, comunque, inferiore all'importo ASU percepito precedentemente al pensionamento. Non solo: a seguito del ricalcolo della posizione contributiva e l'accredito di una maggiore contribuzione, l'INPS con mod.TE08 del 27-2-2004 comunicava che con decorrenza 1-1-2004 l'importo mensile spettante era di euro 412,18, inferiore comunque a quanto in precedenza percepito. In ogni caso, come previsto dalla normativa richiamata, l'indennità commisurata a trattamento pensionistico non può essere inferiore all'ammontare dell'assegno ASU spettante alla data della domanda di ammissione alla

contribuzione volontaria, che per i pensionati anticipati LSU era pari a euro 472,36;

come è noto l'articolo 50 della legge finanziaria 2003 prevede alcune misure per accedere al pensionamento anticipato da parte dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili. Destinatari delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato sono esclusivamente i cosiddetti lavoratori LSU «transitoristi» a carico del Fondo per l'occupazione percettori dell'assegno socialmente utile nel mese di dicembre 2002. Si tratta, quindi, esclusivamente dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili già al 1999. Non sono, pertanto, interessati tutti quei lavoratori LSU a carico degli enti locali o occupati in aziende private e/o cooperative. I requisiti per il prepensionamento previsti dalla citata norma sono meno di 5 anni alla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità «determinati con riferimento a requisiti pensionistici vigenti alla data del 1° gennaio 2003» (i suddetti requisiti possono essere maturati entro il termine ultimo del 31 dicembre 2003), e dodici mesi di impegno in lavori socialmente utili entro il 1999. Al riguardo l'art. 50 della legge finanziaria 2003 richiama le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 468 del 1997. Se il lavoratore presenterà domanda, o la presenterà oltre il limite di decadenza, verrà escluso comunque e definitivamente dal bacino LSU senza alcuna forma di protezione sociale;

la legge finanziaria 2003, all'articolo 50, comma 1, modifica il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000 ed introduce l'art. «1-bis». La circolare INPS n. 18 del 27-01-03 dà applicazione a tali modificazioni riguardanti il diritto/dovere di accedere al prepensionamento (trattamento pensionistico anticipato) per i LSU transitoristi in possesso dei requisiti. I predetti lavoratori, per avvalersi dei benefici di cui sopra, devono presentare apposita domanda alle sedi territoriali competenti, a pena di decadenza, entro il 60° giorno successivo a quello in cui riceveranno la lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'avvenuta maturazione di requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria, di cui all'art. 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1-12-1998, n. 468, ovvero entro il 60° giorno successivo alla data di maturazione, se quest'ultima avviene dopo la data di ricezione della lettera stessa;

tale domanda può essere presentata anche da LSU titolari di assegno di invalidità. L'utilizzo dello strumento del prepensionamento ha natura obbligatoria. I lavoratori che non presentino domanda, o la presentino dopo i 60 giorni, perdono egualmente ed in modo definitivo lo *status* di LSU, e quindi il diritto anche alla corresponsione dell'assegno;

la domanda vale come richiesta di pensione e di prosecuzione volontaria, nonché come domanda di concessione dell'incentivo di 9.296,22 euro da utilizzare esclusivamente per la copertura delle somme che ciascun lavoratore deve versare a proprie spese a titolo di contribuzione volontaria. In pratica, il 50% dell'onere per i versamenti volontari è a carico del Fondo per l'occupazione ed il restante 50% a carico del lavoratore,

mediante trattenute sul trattamento pensionistico che gli spetta, ma viene coperto dall'incentivo dovuto;

è da notare che, a differenza delle norme precedenti, il contributo deve intendersi solo come limite massimo del beneficio erogabile per la copertura di versamenti volontari. Si esclude, quindi, il versamento di un'eventuale somma residua a favore del lavoratore;

è da notare ancora che, nella suddetta domanda, il lavoratore è obbligato a dichiarare espressamente di «essere consapevole del fatto che, se viene ammesso al prepensionamento con contribuzione volontaria, esce definitivamente dal bacino dei LSU»;

nella fattispecie al 31-7-1995 (data di cessazione del trattamento di mobilità) il signor Vincenzo Monacella poteva far valere 1419 contributi settimanali. Tale contribuzione, sommata alle 260 settimane (cinque anni di contribuzione volontaria accreditata dall'INPS *ex art.* 50), giammai farebbe maturare il requisito per la pensione di anzianità che, all'epoca, richiedeva una contribuzione pari a 1820 settimane. È palese, secondo l'interrogante, l'illegittimità del comportamento dell'Istituto, che ha costretto il ricorrente a presentare la domanda di pensionamento anticipato, al fine di non vedersi privato dell'unica fonte di sostentamento costituita dall'assegno ASU e dall'integrazione percepita dal Comune di Casoria per l'espletamento dell'attività lavorativa rientrante tra i fini istituzionali dell'ente utilizzatore,

si chiede di sapere:

se non si ritenga illegittimo il provvedimento dell'INPS che costringeva il signor Vincenzo Monacella a presentare domanda per il conseguimento della pensione anticipata e che pertanto l'interessato ha il diritto a proseguire nell'attività di LSU presso l'ente utilizzatore a decorrere dal maggio 2003;

se non si ritenga necessario che l'INPS corrisponda, a titolo di risarcimento dei danni, l'importo equivalente all'ASU dal maggio 2003 a tutt'oggi, oltre accessori come per legge;

se non si ritenga che la condotta dell'Istituto costituisca illecito contrattuale in quanto fondato su rapporto giuridico previdenziale e se non si ritenga opportuno condannare l'INPS a risarcire il maggior danno subito dal ricorrente, da valutarsi equitativamente, atteso che è stato erroneamente indotto a porre termine anticipatamente al rapporto di lavoro LSU;

se non rientri fra gli intendimenti del Ministro in indirizzo disporre un'ispezione ministeriale presso l'INPS, sede di Arzano, per accertare una eventuale violazione della legge in materia di prepensionamento di LSU.

(4-08667)

(11 maggio 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'INPS ha comunicato quanto segue.

Le nuove norme in materia di prepensionamento in favore dei lavoratori socialmente utili (LSU) sono state dettate dai commi 1 e 2 dell'articolo 50 della legge finanziaria 2003. L'Istituto ha fornito le relative istruzioni applicative con la circolare n. 18/2003.

Sulla base della normativa vigente:

i lavoratori socialmente utili che non presentano la domanda di prepensionamento o che la presentano tardivamente, e cioè dopo la scadenza del termine decadenziale, perdono ugualmente e definitivamente, a tutti gli effetti di legge, lo *status* di LSU a far tempo dal 1° giorno successivo a quello di scadenza del termine decadenziale entro il quale avrebbero dovuto presentare la domanda in parola, con conseguente cancellazione dai relativi elenchi;

i lavoratori socialmente utili che ottengono il prepensionamento perdono lo *status* di LSU a far tempo dalla data di decorrenza del prepensionamento, vengono cancellati dai relativi elenchi e non possono pertanto, da tale data, né percepire l'assegno ASU né continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili.

In considerazione di tali rilevanti conseguenze con la predetta circolare è stata richiamata l'attenzione delle sedi sulla necessità che, come espressamente richiesto da questo Ministero, nella domanda di pensionamento anticipato il lavoratore interessato deve dichiarare espressamente di «essere consapevole del fatto che, se viene ammesso al prepensionamento con contribuzione volontaria, esce definitivamente dal bacino dei lavoratori socialmente utili».

In conseguenza di ciò il modulo utilizzato a tal fine è stato opportunamente integrato con tale formale dichiarazione.

Premesso quanto sopra, in relazione al singolo lavoratore socialmente utile citato nell'interrogazione, l'INPS ha precisato che al sig. Monacella Vincenzo, nato a Napoli il 19 agosto 1947, è stata inviata a mezzo raccomandata la comunicazione che aveva i requisiti di età e contributivi per la liquidazione del pensionamento di anzianità come previsto dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

Infatti, alla data del 31 dicembre 2002, lo stesso ha i contributi richiesti per la concessione del prepensionamento in quanto, a tale data, risultano accreditati in suo favore 1774 contributi settimanali utili per il diritto alla liquidazione del prepensionamento LSU.

Per quanto riguarda l'importo della pensione anticipata si è applicata la norma in vigore che prevede l'importo minimo garantito, nel caso di specie l'importo dell'assegno LSU.

Si precisa altresì che, all'atto della liquidazione provvisoria, il sig. Monacella poteva far valere n. 1785 contributi settimanali dal 1.8.1963 al 31.3.2003 e, all'atto della liquidazione definitiva, lo stesso poteva far valere n. 1790 contributi settimanali più 34 contributi settimanali per versamenti volontari (totale 1824 contributi settimanali) dal 1.8.1963 al 31.12.2003.

Alla data della domanda del 21.3.2003 il Monacella non aveva i requisiti contributivi previsti per la pensione di anzianità (1820 contributi settimanali), ma solo quelli particolari previsti per il prepensionamento degli LSU (almeno 52 anni ed almeno 1561 contributi settimanali) con la contestuale autorizzazione ai versamenti volontari; al raggiungimento dei 1820 contributi settimanali, a seguito dei versamenti volontari, la pensione provvisoria è stata trasformata in definitiva e ricalcolata applicando correttamente la normativa vigente.

Tale normativa stabilisce che, in fase di trasformazione della pensione provvisoria in definitiva, bisogna tenere conto dell'importo derivato dal calcolo effettuato in base all'anzianità contributiva maturata al momento della presentazione della domanda, con esclusione dell'eventuale importo dell'integrazione a carico del Fondo, e confrontarlo con quello calcolato sulla base dell'anzianità contributiva complessiva maturata alla data della trasformazione.

Nel caso del sig. Monacella l'importo a calcolo della pensione provvisoria era pari ad euro 375,79 mensili mentre l'importo a calcolo della pensione definitiva era di euro 386,86 (non si deve tenere conto dell'integrazione a carico del Fondo di euro 96,57), per cui essendo tale secondo importo più elevato è stato messo in pagamento.

L'importo a calcolo, poi, sussistendo tutti i requisiti previsti, può essere integrato al trattamento minimo, come è stato fatto per la pensione definitiva del sig. Monacella e che ammonta a 412,18 euro.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(16 dicembre 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

martedì 28 giugno 2005 una delegazione di 12 parlamentari europei del gruppo GUE-NGL, accompagnati da 4 funzionari, un avvocato e alcuni rappresentanti di organizzazioni non governative impegnate nella difesa dei diritti dei migranti, è entrata nel Centro di Permanenza Temporanea nell'isola di Lampedusa, a sud della Sicilia;

per alcune ore la delegazione ha potuto visitare il centro, accompagnata a distanza dal Prefetto e dai responsabili delle forze dell'ordine, e ha potuto parlare con alcuni dei migranti accolti nella struttura che, quel giorno, ospitava 197 persone. La struttura è composta da quattro *container* prefabbricati, ognuno dei quali contiene circa 40 letti (due file di letti a castello);

la delegazione entrando nel primo dei *container* ha avuto un impatto pesante: pur essendo solo ad inizio giugno, il caldo era soffocante; non c'era aerazione, 48 persone in un *container* sono tante. Sono stati mostrati ripetutamente i letti: un sottile materasso fatiscente in gommapiuma, spesso neppure ricoperto da lenzuola, appoggiato su una griglia metallica rigida che dovrebbe fungere da rete. I migranti hanno raccontato che rice-

vevano una bottiglia d'acqua al giorno ogni due persone. Le docce erano alimentate da acqua salata che, unita al caldo e al sole cocente, contribuiva a provocare le spaventose dermatiti da cui sono risultati affetti molti dei migranti del centro. L'infermeria non è risultata essere in grado di curare questo tipo di affezioni. Il numero delle persone visitate sembra d'altronde molto inferiore alle persone che sono transitate per il centro: i parlamentari che hanno potuto controllare i registri affermano che nel mese di giugno sono stati visitati circa la metà degli ospiti del centro;

gli ospiti del centro hanno mostrato dei documenti giudiziari che li riguardano: alcuni solo in italiano, altri tradotti in inglese oppure in francese, soltanto qualche volta in arabo. Alcuni di loro hanno rifiutato di firmarli, altri hanno spiegato che li hanno dovuti firmare anche se non ne capivano il contenuto;

alcuni migranti hanno affermato che dal loro ingresso nel centro non avevano visto né un interprete né un avvocato né un giudice, cosa che è avvenuta un paio di giorni prima della visita. Tuttavia molti di loro hanno detto di essere lì da più di un mese, anche se i decreti di trattenimento presentavano la data di qualche giorno prima; osservandoli con attenzione, si notava tuttavia che una prima data scritta al computer («25/05/2005») era stata corretta a mano («25/06/2005»). Trattenere qualcuno in un centro per più di cinque giorni senza aver visto né un avvocato né un giudice è contrario alla legge italiana;

alcuni hanno raccontato che la notte precedente il centro era stato pulito a fondo e che quattro giorni prima dell'arrivo dei parlamentari c'erano più di 900 migranti; questi ultimi sono stati imbarcati su degli aerei e nessuno è stato in grado di dire dove erano finiti. Alle domande della delegazione su dove alloggiassero 900 persone, è stato risposto che dormivano all'aperto, per terra;

i *container* sono separati tra loro da delle stradine sterrate e l'unico spazio ampio è un campo asfaltato in mezzo al sole. Il tutto è circondato da un recinto di reti metalliche e filo spinato in abbondanza, tipico delle aree militari;

un grande cancello separa i *container* dal settore amministrativo, con gli uffici dei responsabili del centro: i migranti li chiamano, con un lieve sorriso, «gli uffici con l'aria condizionata». E' lì che il Prefetto, il Questore, il responsabile della sicurezza e il gestore dell'assistenza del centro, e i funzionari delegati del Ministero dell'interno giunti appositamente sul posto, hanno ricevuto la delegazione;

è stato spiegato che ad ogni migrante veniva fornita una scheda telefonica da 5 euro ogni 10 giorni oppure una da 3 euro ogni 6 giorni: una cifra infima con cui chiamare i familiari in Africa o un avvocato. A seguito di richieste pressanti, qualche giorno prima è stata installata una seconda cabina telefonica per chiamare verso l'esterno, mentre l'unico numero dal quale è possibile ricevere chiamate era momentaneamente fuori servizio;

l'assistenza di base (distribuzione dei pasti, dell'acqua e delle carte telefoniche, eventuale primo soccorso medico, ecc.) viene fornita dalla

Misericordia – una ONLUS diffusa su tutto il territorio nazionale – attraverso un organico complessivo di 9 addetti suddivisi in 3 turni giornalieri. Tuttavia la delegazione ha chiesto quali siano i termini della convenzione tra la Misericordia e il Ministero dell'interno; è stato risposto che bisognava rivolgersi al Gabinetto del Ministro;

un copione simile si è ripetuto quando è stato chiesto dove fossero finiti i 900 migranti che erano presenti nel centro fino a pochi giorni prima; le autorità hanno ammesso che erano stati imbarcati su degli aerei, ma si sono rifiutate di comunicarne la destinazione. Di fronte all'insistenza della delegazione, il responsabile delle forze dell'ordine ha addirittura affermato che a lui non veniva comunicata la destinazione dei voli. È stato chiesto allora di poter visionare i registri di entrata e di uscita e i decreti di espulsione, subendo un ulteriore rifiuto in nome della «legge sulla privacy»;

la delegazione di europarlamentari ha appreso con sconcerto che le autorità consolari di alcuni paesi terzi partecipavano regolarmente alle procedure sommarie di identificazione, al fine di determinare quanto meno la nazionalità dei migranti: a nulla è valsa l'osservazione secondo cui sarebbe pericolosissimo per un potenziale richiedente asilo farsi identificare dalle proprie autorità consolari. Il dato, secondo l'interrogante, è di per sé incredibile e contrasta poi con la provenienza dei migranti stessi: molti hanno dichiarato di provenire dall'Iraq o dalla Palestina;

il gruppo degli europarlamentari è stato «rassicurato» con la garanzia che chiunque richieda asilo espressamente viene mandato in appositi altri centri: tuttavia nessuna informazione è generalmente prevista per i migranti accolti nel centro sulle possibilità offerte in merito al diritto italiano di richiedere asilo; solo di fronte ad una richiesta esplicita – è stato detto – vengono date le informazioni necessarie;

i funzionari del Ministero, inoltre, hanno negato le più ovvie verità (come l'esistenza stessa di un Accordo bilaterale Italia/Libia) o affermato l'esistenza di improponibili articoli della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (il «diritto al trattenimento»);

uscendo dall'area del centro, la delegazione ha notato che esso si trova proprio a fianco dell'aeroporto di Lampedusa ed ha un ingresso diretto e privato sulla pista: certamente un modo semplice e discreto per imbarcare velocemente i migranti sui C-130 militari che li riporteranno in Africa,

si chiede di sapere:

per quali ragioni i funzionari del Ministero dell'interno presenti alla visita della delegazione di europarlamentari non abbiano dato nessuna notizia in merito alle ultime espulsioni;

se si sia a conoscenza della destinazione dei circa 900 migranti che erano detenuti presso il CPT di Lampedusa nei primissimi giorni precedenti alla visita della delegazione di europarlamentari;

se si ritenga di adottare misure urgenti per assicurare tutte le norme igieniche e le tutele per la salute dei migranti che stazionano e transitano nel CPT di Lampedusa;

quali misure urgenti si ritenga di intraprendere per garantire il diritto di asilo per i migranti richiedenti;

se non si ritenga che l'atteggiamento dei funzionari del Ministero dell'interno, nell'ambito della visita della delegazione di europarlamentari al CPT di Lampedusa, sia stato di tipo ostruzionistico e quali provvedimenti si intenda adottare per assicurare l'espletamento del mandato ispettivo per eventuali prossime visite in Italia di parlamentari europei.

(4-09023)

(7 luglio 2005)

RISPOSTA. – A seguito delle polemiche sollevate dall'articolo de «L'Espresso», il 17 ottobre 2005 il Ministro dell'interno si è personalmente recato a Lampedusa per ispezionare il centro ed incontrare il sindaco dell'isola, il prefetto di Agrigento e le autorità locali di pubblica sicurezza.

Due giorni dopo è stato avviato il lavoro al Viminale, con una conferenza di servizi alla quale hanno preso parte, oltre agli esperti del Ministero dell'interno e della Protezione civile, il presidente della regione Sicilia, l'assessore regionale al territorio e all'ambiente, e il sindaco di Lampedusa, che hanno fornito un contributo importante alla soluzione dei problemi.

Innanzitutto, si sono concordati alcuni interventi immediati rivolti a potenziare e migliorare la ricettività dell'attuale centro di Lampedusa. A tal fine, è stata disposta l'acquisizione di un terreno adiacente alla struttura per costruirvi nuovi servizi igienici ed è stata anche individuata un'altra area dove installare, nei casi di emergenza, una tendopoli destinata ai migranti clandestini in attesa di ulteriore sistemazione.

Si è deciso, inoltre, di ridimensionare il ruolo del centro, trasformandolo in un centro di soccorso e di prima accoglienza, non più di assistenza e, pertanto, di rinnovare la convenzione con le Misericordie. Si tratta di adeguare la configurazione giuridica del centro alla funzione che esso è venuto via via assumendo sotto la spinta della crescente ondata migratoria.

In questa ottica sarà potenziato il sistema di trasferimento degli immigrati clandestini, in modo da rispettare sempre una capienza massima di 300 persone. Sarà, inoltre, possibile migliorare l'accoglienza e superare anche talune criticità dell'attuale gestione amministrativa.

Insieme a questi interventi di urgenza verrà avviata la costruzione di un nuovo centro, utilizzando l'area attualmente occupata da una caserma dell'esercito. Tale soluzione, superate finalmente le ultime difficoltà, risulta ora bene accettata alla comunità locale, mentre prima non lo era. L'obiettivo è quello di realizzarla prima della prossima estate.

Inoltre, mentre si accentua la tendenza dei nuovi flussi migratori a differenziare gli approdi sul terreno siciliano, come rivelano anche le cronache odierne, è stato deciso di sviluppare la capacità di accoglienza dell'isola madre con tre distinte iniziative collegate tra di loro: la realizzazione a Porto Empedocle di una tensostruttura per l'attività di soccorso

e di prima accoglienza; la ristrutturazione e la riapertura del centro di Agrigento; l'ampliamento e la razionalizzazione del centro di Caltanissetta, che diventerà così una moderna struttura polifunzionale per il controllo dell'immigrazione clandestina.

Il Governo, consapevole delle difficoltà esistenti e con l'intento di agevolare questo articolato programma, ha prorogato lo stato di emergenza a Lampedusa, accogliendo la proposta del Ministro dell'interno di nominare un commissario *ad hoc* che si occuperà personalmente dell'intera operazione, con poteri direttamente conferitigli dal Ministro dell'interno.

Tornando alla situazione del centro di Lampedusa, dal 1° gennaio ad oggi il centro di permanenza temporanea è stato visitato dal commissario europeo per i diritti dell'uomo, da ventitré parlamentari europei, da sei parlamentari nazionali, da due ministri del Governo italiano, da un ambasciatore, da due funzionari dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da due assessori regionali. Al seguito di queste autorità, sono entrati nel centro di permanenza temporanea e, in taluni casi, ripetutamente, più di venti accompagnatori, assistenti e interpreti.

Per quanto riguarda, in particolare, la visita effettuata da una delegazione di 12 parlamentari europei il 28 giugno 2005, si segnala che, dopo un dettagliato percorso all'interno delle strutture del centro e interviste a numerosi extracomunitari ivi ospitati (197 in condizione di trattenimento) i componenti della delegazione hanno rivolto al Prefetto, al Questore e al rappresentante della Direzione centrale dei Servizi per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno che li accompagnavano, numerose domande.

In particolare la delegazione dopo aver rilevato le buone condizioni di ospitalità riscontrate nel corso della visita, ha sollevato il dubbio che presso il centro sia stato precipitosamente ridotto il numero delle presenze proprio in vista della visita.

Come risposto anche in quell'occasione prima dell'arrivo dei parlamentari europei, si è operato secondo le procedure *standard* di smistamento dei clandestini sbarcati, volte a ricondurre, come normalmente viene fatto in situazioni di sovraffollamento, la struttura nei limiti fisiologici di accoglienza.

Nella circostanza, alla delegazione è stato, inoltre, fatto presente in quali termini ordinariamente si svolgono le operazioni di accoglienza a partire dallo sbarco fino al trasferimento al centro.

Al riguardo, si conferma che fin dall'approdo sulla banchina portuale i clandestini vengono sottoposti a visita sanitaria da parte della citata organizzazione di «Medici senza Frontiere» e che gli stessi vengono dotati di indumenti e successivamente trasferiti nel centro per il seguito dell'assistenza in vista dei successivi trasferimenti presso altre strutture.

È stato anche precisato che gli eventuali richiedenti asilo politico vengono immediatamente trasferiti altrove e gestiti con procedimenti conformi alla vigente normativa e che, nei punti di aggregazione all'interno del centro, sono esposte, in più lingue, tutte le informazioni utili a far co-

noscere i diritti riconosciuti dal nostro ordinamento tra i quali, in particolare, quello di poter richiedere asilo politico e quello dell'assistenza legale che, quando esercitato, viene assicurato attraverso l'indicazione degli avvocati iscritti nell'albo della provincia di Agrigento.

Sono state fornite anche indicazioni sui servizi che vengono assicurati nel centro tra cui quello sanitario, quello di corrispondenza telefonica a mezzo di due posti fissi con messa a disposizione di schede telefoniche da tre euro ogni sei giorni o da cinque euro ogni dieci giorni, che consentono conversazioni per il territorio nazionale.

Tale ultima puntualizzazione è stata fornita in risposta alla osservazione, da parte dei parlamentari europei, che le limitate disponibilità di schede non consentirebbero agli interessati di colloquiare compiutamente con gli avvocati.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALIA

(15 dicembre 2005)

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il Centro Stabile di produzione «Quarta parete», con sede in San Gregorio di Catania, sin dalla sua fondazione ha svolto la sua attività artistica usufruendo anche del contributo ministeriale;

la compagnia gestisce anche uno spazio teatrale nel centro storico della città di Catania, con la capienza di centosessantasei posti, che costituisce ormai da dieci anni un punto di riferimento culturale importante della città;

nella riunione del 12 luglio 2005 della Commissione ministeriale detta compagnia teatrale è stata esclusa dal contributo per l'anno 2005, dopo che in precedenza il contributo originariamente concesso è stato progressivamente decurtato,

si chiede di sapere quali siano i motivi che abbiano determinato l'esclusione della detta compagnia teatrale dal contributo ministeriale, la quale potrà comportare anche la interruzione dell'attività artistica sinora svolta.

(4-09437)

(29 settembre 2005)

RISPOSTA. – In riferimento al quesito posto dagli interroganti, relativa all'istanza di contributo, presentata dal Centro Stabile di produzione «Quarta Parete», relativa all'anno 2004, ai sensi dell'articolo 14 del decreto ministeriale 27 febbraio 2003, si rende noto che tale richiesta non ha potuto essere accolta, con provvedimento del 23 settembre 2005, da questa Amministrazione, in conformità con il parere espresso dalla Com-

missione consultiva per il Teatro, nella seduta del 12 luglio 2005, per i seguenti motivi:

« ... scarsa si rivela l'attenzione per la drammaturgia di autori viventi e la committenza di opere originali (articolo 6, comma 1, lettera *d*) del suddetto decreto; l'eccessivo ricorso a professionalità interne alla compagnia non consente, inoltre, un adeguato rinnovamento nel profilo artistico del progetto (articolo 6, comma 1, lettera *g*)».

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

BONO

(27 dicembre 2005)

PEDRIZZI, SALERNO, BALBONI, KAPPLER, BEVILACQUA, PACE, MEDURI, BONATESTA, PIANETTA, TRAVAGLIA, GUASTI, CANTONI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 maggio 2004, è stata approvata la Convenzione 22 marzo 2004 per la gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti all'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi;

che il predetto decreto stabilisce che l'esecuzione della Convenzione dovrà avvenire senza alcun onere per lo Stato,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda al vero che la Convenzione di cui in premessa non rechi alcun beneficio al cittadino, posto che dal mese di settembre 2004 vi sarebbero concrete difficoltà per reperire i moduli di conto corrente 4028 (imposta di bollo) e conto corrente 901 (diritti di legge), indispensabili per tutte le pratiche automobilistiche;

se risponda al vero che la stampa di tali moduli sia stata affidata, direttamente, a ditta privata, eludendo l'obbligo di gara europea, trattandosi di importo sopra soglia comunitaria;

se risponda al vero che, viceversa, decine di milioni di tali moduli – commissionati in precedenza all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a costi ben più contenuti – giacciono inutilizzati presso i magazzini dello stesso Istituto;

se risponda al vero, inoltre, che la Convenzione, dichiarata senza costi per lo Stato, introduca una inaccettabile gabella a carico del cittadino, costretto a pagare una commissione aggiuntiva a quella di accettazione dei bollettini, pari a 0,70 euro;

se i Ministri interrogati non ritengano opportuno annullare la predetta Convenzione, che non risponde ai requisiti dichiarati di efficienza ed economicità del servizio.

(4-08509)

(14 aprile 2005)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione, i cui quesiti attengono alle attività svolte in attuazione dell'art. 4, comma 171, della legge n. 350/2003 – legge finanziaria 2004, si fa presente quanto segue.

Conformemente al disposto normativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri ha stipulato il 22 marzo 2004 la convenzione con Poste Italiane s.p.a. poi approvata con decreto ministeriale del 4 maggio 2004 di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale decreto ha peraltro approvato anche i diritti ed i corrispettivi da applicarsi in fase attuativa della convenzione alla luce del fatto che ogni attività nell'ambito della convenzione stessa dovesse svolgersi senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

Il primo evidente beneficio per il cittadino-utente è la possibilità di pagare *on line* tutti i corrispettivi dovuti per operazioni di motorizzazione. Altri importanti benefici giungeranno nei prossimi mesi quando con il seguito dell'attuazione della convenzione saranno resi disponibili sulla rete *internet* informazioni e servizi di significativo aiuto per tutto il mondo dell'utenza sia privata sia professionale.

In ordine alla reperibilità dei bollettini di conto corrente postale per imposta di bollo – ccp 4028 – e diritti di motorizzazione – ccp 9001 – si fa presente che la stampa di tali bollettini è stata affidata senza oneri per lo Stato a Poste Italiane s.p.a. che ha messo a punto e concordato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un articolato sistema di securizzazione dei bollettini con identificazione di ciascuno con codice a barre e annullamento degli stessi presso gli sportelli degli Uffici provinciali.

Facilità di pagamento con apertura di nuove modalità senza inibizione di quelle tradizionali e certezza del pagamento sono obiettivi sicuramente già attinti dal progetto di non secondaria importanza per i cittadini e per lo Stato.

I nuovi modelli di bollettino sono reperibili sia presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri sia presso gli Uffici postali. Risultano ad oggi immessi in tali Uffici modelli di bollettino in numero di circa quattro volte rispetto ai bollettini effettivamente pagati; ciò implica che oggi sul territorio nazionale si contano 60 milioni di bollettini non ancora utilizzati per il pagamento di operazioni di motorizzazione.

A tale riguardo si segnala che l'attuale regime di stampa e distribuzione dei bollettini costituisce un indubbio vantaggio per gli utenti che precedentemente potevano reperire i modelli soltanto presso gli Uffici provinciali. Strutturali problemi di carenza di bilancio ne limitavano infatti la possibilità di stampa e distribuzione capillare da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In merito alla stampa dei modelli di bollettino, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha alcuna informazione in ordine al fatto che Poste Italiane s.p.a. responsabile della stampa e distribuzione degli stessi abbia o meno affidato e con quale modalità l'attività ad altra società compresa o meno tra quelle del gruppo, dal momento che nessun onere

necessario alla copertura dei costi potrà gravare nel corso di validità della convenzione sul bilancio dello Stato.

Non sfugge l'estrema complessità del processo di securizzazione dei bollettini con l'identificazione univoca di ciascuno con codice a barre nonché l'integrazione del pagamento tradizionale con quello *on line*. Né può sfuggire che il fatto di assicurare un flusso continuo di introiti per le casse dello Stato pari a circa 2 milioni di euro al giorno per operazioni di motorizzazione sia una circostanza che non debba in alcun modo essere posta a rischio dalla mancanza effettiva di moduli di conto corrente postale.

Nessun appunto può essere rivolto agli Uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tranne quello di una opportuna e doverosa cautela a fronte peraltro del fatto che a partire dalla data di operatività della convenzione – 20 settembre 2004 – non è più lo Stato a farsi carico degli oneri di stampa e distribuzione dei bollettini come invece era avvenuto fino a quel momento.

Ogni giacenza oggi presente è riferibile ad ordinazioni emesse prima del 20 settembre 2004 ovvero prima dell'introduzione dei nuovi modelli di bollettino.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che non risulti accoglibile la richiesta di annullamento della convenzione; l'attuazione di questa sta infatti producendo tutti gli effetti per i quali il Parlamento ne ha disposto la stipula e sta raggiungendo tutti gli obiettivi che il legislatore ad essa aveva inteso affidare.

D'altra parte il ripristino delle vecchie procedure comporterebbe disfunzioni disservizi e veri e propri danni all'interesse collettivo di proporzioni difficilmente quantificabili.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

TASSONE

(21 dicembre 2005)

SERVELLO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'offensiva della malavita d'importazione si sta facendo diffusa e violenta nei territori dell'Ovest milanese, come dimostra l'incredibile aggressione subita la sera di lunedì 28 novembre 2005, alle ore 21,30, dunque in un'ora di vita e di attività cittadina ancora intensa, dal notaio Colli, vittima di violenza, all'interno della sua villa, assieme alla sua famiglia;

tale aggressione è avvenuta nel pieno centro della città di Magenta, in via Cavallari, nel cuore storico della città, a circa 200 metri dalla piazza principale e in una zona fortemente abitata;

il gravissimo episodio non è che l'ultimo, in ordine di tempo, di una impressionante serie di attività criminose a ville ed abitazioni private del Magentino e dell'Abbiatense, tra le quali ben due rapine la scorsa settimana in località Carpenzago, frazione di Robecco, nella villa del giocatore del Milan Seedorf, nella casa di un imprenditore di Motta Visconti, in una villa di via Villorosi a Turbigo, all'interno di un bar di Robecchetto,

nella casa di un avvocato a Marcallo con Casone, in una villa di Cassinetta i cui proprietari sono riusciti a mettere in fuga gli aggressori, e, ancora, ai danni di un imprenditore sottoposto a violenza e lasciato senz'auto a Magenta;

come significativo e vergognoso esempio i due aggressori di una signora di Corbetta, a suo tempo individuati ed arrestati, una volta acciuffati dai carabinieri se la cavarono soltanto con pochi giorni di prigione e la signora in questione è stata nuovamente vittima di percosse nei giorni scorsi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di voler rafforzare i dispositivi di difesa e di sicurezza della popolazione nella zona del Magentino e dell'Abbiatense, divenuta una zona a forte rischio criminale da parte di bande di provenienza est-europea, principalmente rumena e albanese.

(4-09838)

(13 dicembre 2005)

RISPOSTA. – Nella provincia di Milano, nel periodo gennaio-novembre 2005, risultano complessivamente commesse 114 rapine in abitazione, a fronte dei 79 episodi registrati nel medesimo periodo dell'anno precedente. Tali numeri comprendono sia i reati tentati che quelli consumati e, in particolare, anche le cosiddette rapine improprie.

All'aumento dei reati commessi, stimabile nell'ordine del 44%, fa riscontro un netto miglioramento dei risultati conseguiti nell'azione di contrasto: le rapine scoperte sono state 26 rispetto ai 16 casi del precedente anno (+63%), mentre gli autori individuati sono stati 48 a fronte dei 23 del corrispondente periodo del 2004 (+ 109%).

I reati consumati dal 1° gennaio al 30 novembre 2005 sono stati commessi quasi esclusivamente presso abitazioni condominiali, soggette ad una minor vigilanza rispetto a quella posta in essere a tutela di ville isolate, nonché per le maggiori possibilità di allontanamento dal luogo del delitto dovute alla facilità, per i responsabili, di confondersi nella folla cittadina.

Nel numero complessivo, inoltre, sono compresi 12 delitti consumati nelle pertinenze delle abitazioni, di cui 5 nei *box* o *garage*, 1 in ascensore e 6 nell'atrio di casa.

La percentuale di autori extracomunitari scoperti è del 42% (20 su 48).

Tale incidenza trova riscontro nelle descrizioni riferite dalle vittime, che su 63 eventi criminosi hanno indicato, nel 44% dei casi, soggetti «stranieri» quali rapinatori.

Gli episodi di violenza sessuale nei confronti di donne sono stati 3 e, in due casi, ad opera di extracomunitari.

Le modalità di ingresso nelle abitazioni non sono state generalmente violente poiché spesso i rapinatori sono riusciti a farsi aprire la porta dalle

vittime, simulando di svolgere una delle tante funzioni pubbliche o di aver bisogno di informazioni.

In particolare, in 7 rapine gli autori hanno millantato l'appartenenza alle forze dell'ordine, agendo nei confronti di vittime straniere, meno esperte nel riconoscimento delle tessere identificative e più timorose nei confronti dei corpi di polizia.

Fra le vittime che più facilmente hanno consentito l'ingresso nelle dimore private, si segnalano le persone anziane, raggirate con i metodi usati spesso anche dai truffatori, consistenti nella richiesta di lettura e di controllo di bollette o consegna di materiali vari.

L'uso di armi da fuoco a scopo intimidatorio è stato occasionale (9 episodi corrispondente ad una percentuale dell'8%) anche perché gli aggressori, di sesso maschile, in genere di giovane età e robusta costituzione, non ne hanno avuto bisogno, approfittando del fattore sorpresa e della inferiore condizione fisica delle vittime.

Abbastanza frequente, invece, è stato il ricorso ad armi da taglio ed armi improprie (in ispecie taglierini), mentre l'uso di narcotizzanti può dirsi residuale, in quanto i rapinatori preferiscono avvalersi della collaborazione delle vittime per trovare più rapidamente la refurtiva.

In 5 casi le vittime sono state narcotizzate di notte mentre dormivano e di in 4 casi è stato somministrato, per lo più ad anziani, un potente sonnifero da persone entrate in casa con una scusa.

Coerentemente alla scelta degli obiettivi, i rapinatori hanno agito in genere isolati o in coppia, mentre notoriamente le rapine in villa sono consumate da gruppi numerosi e ben organizzati.

La refurtiva, scelta fra oggetti facilmente trasportabili, è consistita in denaro, monili, telefoni cellulari o piccoli *gadget* elettronici, oggetti d'oro ecc.

Il valore medio della refurtiva non è facilmente stimabile perché risente dell'imprecisione delle vittime nella quantificazione dei beni sottratti ed oscilla da cifre poco più che irrisorie a diverse migliaia di euro.

Fra le rapine con vittime extracomunitarie si evidenziano, per le violente modalità esecutive, quelle commesse ai danni di cittadini cinesi da parte di loro connazionali. In questi casi l'aggressione è commessa da gruppi di 5/8 persone ed è preceduta da percosse ed altre forme di violenza fisica.

Il fenomeno delinquenziale in argomento è da anni oggetto di particolare attenzione e approfondita analisi. Da ultimo con circolare del Capo della Polizia del 29 novembre 2005, sono state diramate specifiche direttive sia a livello nazionale che riferite a specifici contesti territoriali, al fine di conferire maggior impulso alle strategie di prevenzione e di contrasto.

Sono attualmente in corso di definizione ulteriori intese operative a livello interforze.

Le principali attività di polizia giudiziaria che hanno consentito di conseguire risultati di rilievo tesi ad infrenare il fenomeno delle rapine in abitazione sono state coordinate dal Servizio centrale operativo, nel-

l'ambito della costante attività di impulso e coordinamento degli organismi investigativi della Polizia di Stato.

L'azione di contrasto si è incentrata sugli aspetti propriamente investigativi nonché su una migliore e più diffusa attività di controllo del territorio nelle zone a più alto rischio, con l'impiego di ulteriori forze rispetto a quelle normalmente dispiegate, quali i Reparti Prevenzione Crimine, e nella predisposizione di posti di controllo, moduli operativi questi che realizzano l'indispensabile azione preventiva, vero deterrente del fenomeno.

Per quello che riguarda la zona indicata nell'interrogazione, l'azione di prevenzione e contrasto è affidata all'Arma dei Carabinieri attraverso specifici piani settimanali – per reparto territoriale e per compagnia – diretti al controllo del territorio in tutta la provincia, ed in particolare nelle zone più esposte al fenomeno (Alta Brianza – Abbiatense e Magentino – immediata periferia del capoluogo). Tali piani prevedono un incremento dei servizi in uniforme e di servizi preventivi coordinati da effettuarsi nelle ore serali/notturne, con posti di controllo e di blocco articolati sui nodi stradali più importanti e sulle arterie che conducono alle zone residenziali. Ai piani di zona, è stata affiancata l'opera di sensibilizzazione compiuta dai Comandanti delle Stazioni affinché i proprietari delle abitazioni più a rischio installino sistemi di allarme collegati alle Centrali Operative dell'Arma. Nell'ambito dei Nuclei operativi di Milano e Monza sono state costituite anche apposite squadre, con compiti di analisi criminale e di raccordo info-investigativo fra le varie Compagnie.

Nella riunione di coordinamento delle forze di Polizia del 23 novembre 2005, è stata disposta un'ulteriore intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio già pianificati. I servizi vengono svolti sia dall'Arma dei Carabinieri, supportati dal personale della Compagnia di intervento operativo del 3° Battaglione Lombardia, che, nel territorio limitrofo alla città di Monza, dalla Polizia di Stato, che vi concorre con equipaggi del Reparto prevenzione crimine.

I fatti accaduti nelle ultime settimane hanno indotto il nuovo Prefetto di Milano a disporre, il 3 dicembre 2005, l'intensificazione dei servizi di vigilanza sul territorio della provincia nell'intento di favorire la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle rapine in villa.

Saranno impiegati a tale scopo contingenti speciali del Nucleo prevenzione anticrimine della Questura e della Compagnia d'intervento operativo dell'Arma dei Carabinieri, che affiancheranno le pattuglie già operative sul territorio.

Sono, ancora, in corso approfondimenti investigativi tesi a verificare la sussistenza di indizi di colpevolezza a carico di persone già identificate anche per le altre rapine commesse nella zona. Il Comando regione Carabinieri Lombardia ha costituito un gruppo di lavoro a livello regionale con il compito di individuare linee comuni per le attività di carattere info-investigativo; sviluppare specifiche e mirate attività d'indagine; supportare gli organi investigativi procedenti per gli specifici eventi criminosi.

Si informa infine che nell'ambito dello schema di decreto-legge predisposto dal Governo in materia di «misure penali urgenti a tutela della proprietà e dell'incolumità personale» è previsto un inasprimento delle pene per tali tipi di reato.

Il provvedimento sarà prossimamente sottoposto all'attenzione del Consiglio dei ministri.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SAPONARA

(14 dicembre 2005)

SOLIANI. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

da notizie di stampa, divulgate da «La Gazzetta di Parma» del 27 settembre 2005, si apprende che, il giorno precedente, gli istituti culturali italiani aderenti all'AICI – fra cui l'Istituto nazionale di studi verdiani, la Fondazione Alcide Cervi di Reggio Emilia e la Fondazione Luigi Sturzo di Roma – hanno protestato nei confronti del disimpegno dell'Italia nel tutelare il suo patrimonio artistico;

l'AICI – Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane – è composta da un gruppo di associazioni, fondazioni e istituzioni di grande prestigio e consolidata attività, che svolgono attività di ricerca, conservazione e promozione nei più diversi settori della produzione culturale. La missione istituzionale di questa associazione si realizza nella tutela e nella valorizzazione delle Istituzioni di cultura, nelle quali la stessa Costituzione della Repubblica riconosce una componente essenziale della comunità nazionale;

è evidente il disimpegno del Governo nel tutelare il suo patrimonio artistico, come anche il ridotto sostegno agli istituti culturali, alle fondazioni ed alle associazioni di cultura presenti nelle città italiane;

in particolare, gli oltre ottanta istituti culturali iscritti all'Associazione delle istituzioni culturali italiane non hanno ancora ricevuto per il 2005 il contributo statale annuo dovuto ai sensi della legge n.534 del 1996, e tale ritardo è stato ulteriormente aggravato dalla richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze di applicare l'articolo 2 del decreto-legge n. 106 del 2005, nel quale è prevista un'ulteriore decurtazione di tale contributo;

tale ritardo ha creato gravissime difficoltà agli istituti, i quali sono stati costretti a bloccare le attività programmate e a ridimensionare l'erogazione dei servizi, dello svolgimento delle ricerche e delle manifestazioni culturali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che i continui tagli ed il ritardo con il quale vengono erogati i finanziamenti provochino un gravissimo impoverimento degli istituti culturali ed un ridimensionamento di tutti i programmi di ricerca e di valorizzazione del patrimonio culturale;

quali siano i motivi per cui ad oggi gli istituti di ricerca non hanno ancora ricevuto il finanziamento ministeriale relativo al 2005, somma peraltro decurtata rispetto a quella prevista precedentemente;

quali linee di intervento il Governo intenda adottare per assicurare un adeguato sviluppo alla potenzialità degli istituti culturali italiani.

(4-09441)

(29 settembre 2005)

RISPOSTA. – In riferimento al quesito posto dall'interrogante, concernente il ritardo nell'erogazione dei contributi agli istituti culturali italiani, iscritti all'AICI, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, la ripartizione del capitolo del bilancio dello Stato sul quale gravano i contributi da erogare in favore delle istituzioni culturali è effettuata annualmente con decreto interministeriale del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Con riferimento all'anno in corso, si fa presente che il 19 aprile 2005, lo schema di decreto, una volta ricevuto il parere delle suddette Commissioni, è stato firmato dal Ministro *pro tempore*, onorevole Giuliano Urbani, per la parte di sua competenza.

A seguito della nomina dell'onorevole Rocco Buttiglione, si è reso necessario riproporre a quest'ultimo il suddetto provvedimento che, una volta firmato, è stato inoltrato, in data 13 luglio 2005, al Ministro dell'economia e delle finanze, e restituito a questo dicastero l'11 agosto 2005. A seguito della decurtazione operata dall'applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 106 del 2005, questo Ministero ha dovuto provvedere a modificare i contributi.

Il provvedimento, con le necessarie modifiche, è stato nuovamente firmato dall'onorevole Ministro e, in data 21 settembre 2005, è stato trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale ha provveduto, in data 17 novembre 2005, a firmarlo. Allo stato, la competente Direzione generale sta procedendo all'erogazione dei contributi previsti.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

BONO

(27 dicembre 2005)

SOLIANI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

da notizie di stampa, divulgate da «La Repubblica» il 21 settembre 2005, si apprende che un decreto governativo all'esame del Consiglio di Stato intende dettare un nuovo criterio di nomina dei componenti della Giunta per gli studi storici, che provocherebbe fra l'altro il «licenziamento» degli autorevoli e prestigiosi componenti che ne fanno attualmente parte;

la Giunta centrale per gli studi storici – organismo nazionale che coordina l'attività degli istituti e degli enti di ricerca storica italiana – rappresenta ormai da decenni una sorta di carta d'identità della storiografia italiana all'estero;

in particolare, la Giunta, in quanto organismo nazionale che coordina l'attività degli istituti e degli enti di ricerca storica italiana, rappresenta l'Italia nel Comité International des Sciences Historiques; mantiene i rapporti di scambio con gli Istituti culturali stranieri residenti a Roma; realizza iniziative di promozione e di sostegno della cultura storica; collabora all'attività delle società e delle deputazioni di storia patria; svolge attività di consulenza sui programmi di insegnamento della storia, e cura l'edizione della Bibliografia Storica Nazionale;

secondo le anticipazioni relative al contenuto del decreto governativo, non ancora emanato dal Presidente della Repubblica, entro la fine del 2005 gli attuali componenti della Giunta verrebbero sostituiti con nuovi componenti di nomina esclusiva del Ministro per i beni e le attività culturali, con la conseguenza che tali nomine cesserebbero di essere «a vita» e diventerebbero «a termine» e, quindi, nella disponibilità politica del Ministro;

il Consiglio di Stato ha già espresso parere negativo sul provvedimento, giudicando il nuovo regolamento non rispettoso dell'autonomia scientifica;

se tale decreto venisse emanato, si realizzerebbe una invasione, se non addirittura una occupazione politica, degli studi storici e si rischierebbe quello che lo stesso Presidente della Giunta ha definito «un profondo *vulnus* alla libertà della ricerca e alla rappresentatività della storiografia italiana»,

si chiede di sapere:

se il decreto governativo in oggetto preveda effettivamente tali modalità di nomina dei componenti della Giunta per gli studi storici e, in tal caso, quali valutazioni abbiano portato il Governo a ripensare i criteri di nomina dei componenti stessi;

in generale, se il Ministro in indirizzo non ritenga che il controllo politico cui mira il decreto avrà una ripercussione sugli studi storici, che rischia di minare l'indipendenza ed il prestigio di cui l'Istituto gode anche a livello internazionale;

se il Ministro non ritenga che – visto l'importante compito di coordinamento e di gestione degli Istituti e degli Enti operanti nel settore della ricerca storica e viste le competenze ad adottare decisioni inerenti questioni di interesse comune – l'attuale modalità di nomina dei componenti garantisca in modo più adeguato l'indipendenza degli studi storiografici dalla strumentazione politica;

in particolare, se il Ministro non ritenga che la nomina «a termine» decisa dal vertice ministeriale produca una «temporaneità» che accresce la dipendenza dei componenti della Giunta nei confronti del Governo e che, ancora di più, li sottopone al variare delle maggioranze politiche;

in definitiva, se alla luce delle valutazioni appena svolte, non ritenga opportuno – seguendo i suggerimenti degli autorevoli storici che compongono la Giunta – prevedere delle modalità di nomina che assicurino l'indipendenza dell'Istituto e dei suoi componenti.

(4-09442)

(29 settembre 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, concernenti la Giunta centrale degli studi storici e degli istituti ad essa collegati, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo, si premette, innanzitutto, in via generale, che le soluzioni proposte nel nuovo provvedimento, in procinto di essere pubblicato, nel tener conto di quanto indicato dalla legge delega, ha perseguito l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e delle spese di funzionamento associabili.

Per quanto concerne l'adozione dei criteri di nomina dei quattro esperti del Consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale, si fa presente che il meccanismo adottato prevede che, anche se tali componenti sono nominati formalmente dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono state individuate due diverse procedure. Infatti, due di essi sono nominati direttamente dal Ministro stesso e due nell'ambito di due terne di nominativi proposte dal Consiglio di amministrazione al Ministro, sulla base di una serie di nominativi provenienti dal mondo scientifico.

Pertanto, risulta evidente che il potere di nomina di due dei quattro esperti da parte del Ministro è circoscritto ad una scelta effettuata all'interno dell'area scientifica, tra docenti universitari di scienze storiche che siano di chiara fama, tutto ciò nel rispetto di quei caratteri di autonomia che sono una prerogativa fondamentale di tali istituzioni.

Considerata l'esigenza di rendere uniformi i criteri in base ai quali le nomine vengono effettuate, si è voluto estendere il suddetto criterio del cinquanta per cento anche alle nomine ministeriali dei membri del Consiglio direttivo e di Consulenza scientifica degli Istituti storici collegati.

In sostanza, si è ritenuto opportuno adottare un criterio equilibrato ed omogeneo tale da conferire al Ministro, che in atto ha piena disponibilità delle nomine, un potere di scelta esercitabile sulla base di una rosa di nomi a lui proposta, proveniente dal mondo scientifico, ciò a testimonianza che non appare rinvenibile nell'attuale sistema di nomine una lesione dell'autonomia scientifica della Giunta e degli istituti ad essa collegati.

Appare peraltro opportuno sottolineare come anche il Consiglio di Stato, nel parere reso nell'adunanza del 16 settembre 2005, in occasione della quale ha dichiarato di non opporsi all'ulteriore corso dello schema di regolamento, abbia posto l'attenzione sulle nomine a vita, ricordando come tale sistema si radicasse in una normativa risalente agli anni Trenta del secolo scorso e non più riproducibile nell'attuale ordinamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, pare evidente che, con il provvedimento in questione, questa amministrazione, oltre a riconsiderare le esigenze legate alla corretta e razionale gestione di tale organismo, ha inteso rispettare, sotto ogni profilo, il riconoscimento dell'autonomia della ricerca scientifica come previsto dal dettato costituzionale.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

BONO

(27 settembre 2005)

SPECCHIA. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* – Premesso che:

nella serata del 1° agosto 2005 a Ostuni (Brindisi) in prossimità della località Diana Marina, sul lato mare della complanare collegata alla strada statale n. 379, un'auto ha travolto due ragazzi in bicicletta;

uno dei due giovani, di 14 anni, è morto subito dopo, mentre l'altro ha riportato varie ferite;

una delle cause dell'incidente potrebbe essere la totale oscurità di quel tratto di strada;

per quanto riguarda il territorio di Ostuni, la complanare parallela alla strada statale n. 379 che collega, dai confini dei comuni di Fasano (Brindisi) e di Carovigno (Brindisi), per venti chilometri circa, diverse località balneari, viene utilizzata per gli spostamenti e le passeggiate in bicicletta;

detta complanare, in diversi tratti, è priva di illuminazione;

durante il periodo estivo, per l'alta frequentazione della complanare, dovrebbe anche essere predisposto un servizio di vigilanza e di prevenzione da parte dei Vigili Urbani e degli organi di polizia,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere ed in particolare se non ritengano di intervenire presso l'ANAS affinché la stessa, in collaborazione con il Comune di Ostuni e la Provincia di Brindisi, provveda a dotare la complanare sopra citata di adeguata illuminazione.

(4-09259)

(14 settembre 2005)

RISPOSTA. – In merito a quanto evidenziato con l'atto ispettivo in oggetto, l'ANAS Spa riferisce che il tratto di complanare nord della strada statale n. 379, ricadente in località «Diana marina» e compreso tra lo svincolo di «Monticelli» (chilometro 16+000) e lo svincolo di «Villanova» (chilometro 18+000) in territorio del Comune di Ostuni, è utilizzato come collegamento tra le anzidette località balneari situate lungo la costa a valle della complanare ad alcune centinaia di metri dalla stessa.

L'ANAS informa che ai fini della sicurezza stradale gli impianti di illuminazione vengono realizzati solo sugli svincoli di strade di grande

comunicazione in corrispondenza dei centri abitati (tangenziali, raccordi, aste).

Resta salva la possibilità per il Comune di realizzare impianti di illuminazione lungo la complanare ricadente nel proprio territorio, previa autorizzazione da parte del competente Ufficio periferico dell'ANAS, nel rispetto della salvaguardia delle opere stradali e dell'utenza.

La società stradale rappresenta, infine, che è già stato previsto, nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili, il rinforzo della segnaletica nei tratti di viabilità di servizio soggetti a traffico più intenso.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(27 dicembre 2005)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* –
Premesso:

che dal 29 aprile 2005 la Ryanair, compagnia aerea *low-cost*, collega l'aeroporto di Londra con gli aeroporti di Bari e di Brindisi attraverso un volo giornaliero di andata e ritorno;

che oggi è possibile viaggiare sulla tratta Londra – Brindisi anche al costo di un euro più le spese aeroportuali, in occasione delle promozioni, e comunque negli altri periodi con una spesa fino al massimo di 70 – 80 euro;

che il volo in questione ha consentito a diversi turisti inglesi di conoscere ed apprezzare le località dell'area jonica salentina (Brindisi, Lecce e Taranto e dell'intera Puglia), con un ritorno economico positivo per le attività turistiche della zona;

che la Ryanair ha annunciato di dover ridurre i voli a tre alla settimana (martedì, giovedì e sabato) per la non elevata presenza di passeggeri;

che gli operatori turistici dell'area innanzi citata hanno denunciato l'assenza di una campagna di informazione sul mercato inglese per far conoscere il territorio pugliese e la mancanza di concertazione tra pubblico e privato per incrementare un sistema di promozione,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo anche presso la Regione Puglia, e gli enti locali interessati, affinché non vengano ridotti i voli giornalieri Londra-Brindisi-Bari e sia concertata una organica azione di conoscenza e promozione del territorio pugliese.

(4-09604)

(7 novembre 2005)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che, in base alla normativa nazionale e comunitaria vigente, non sono individuabili iniziative che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa legittimamente assumere in ordine alle scelte gestionali e di mercato operate dai vettori aerei.

Non è parimenti nella competenza del Ministero l'individuazione di iniziative volte alla conoscenza e promozione del territorio pugliese, di pertinenza dell'Amministrazione regionale.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

TASSONE

(21 dicembre 2005)

TURRONI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in data 12 aprile 2004 il responsabile unità, pianificazione mobilità del comune di Forlì chiedeva un parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla legittimità dell'uso di vernici per segnaletica orizzontale integrate con altri colori, come il bianco su sfondo rosso, per visualizzare meglio, sia di giorno che di notte, gli attraversamenti pedonali;

il direttore generale del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero interrogato, facendo riferimento al fax inviatogli dal comune di Forlì, comunicava che non vi sono norme che vietino colorazioni particolari del manto stradale, per evidenziare tratti di strada o riservare tratti a determinate categorie di utenti (quali aree pedonali, piste ciclabili, ecc.) se la colorazione è eseguita in pasta nel conglomerato;

ciò nonostante l'ufficio competente del Ministero esprimeva parere negativo alla realizzazione di detta segnaletica poiché nessuna informazione circa la migliorata efficienza o qualsiasi beneficio in termini di sicurezza era mai pervenuta all'ufficio stesso da parte di amministrazioni autorizzate alla sperimentazione,

si chiede di sapere:

per quale motivo il Ministero attenda le segnalazioni delle amministrazioni sperimentanti e non si attivi al fine di verificare i risultati di tale sperimentazione dal momento che è lo stesso Ministero a dare l'autorizzazione alla realizzazione della segnaletica sperimentale;

se non ritenga la risposta citata in premessa una dichiarazione meramente burocratica e priva di ogni contatto con la realtà dal momento che ormai la colorazione della segnaletica è largamente utilizzata in moltissime città italiane;

se sia tenuto in considerazione il fatto che sono attualmente utilizzate nelle segnaletiche orizzontali vernici di colore azzurro e giallo, la cui composizione chimica è assolutamente identica a quella bianca, mutando semplicemente il pigmento;

se risulti per caso al Ministro in indirizzo che al mutare dei colori mutino anche le condizioni di aderenza dei veicoli al fondo stradale e se i

pigmenti rossi determinino maggiore scivolosità e sdruciolevolezza delle strade;

quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per assicurare in tutto il territorio nazionale una segnaletica omogenea e maggiormente evidente per gli utenti della strada, individuando anche tutte quelle soluzioni innovative che garantiscano la sicurezza degli utenti più deboli;

se non si ritenga infine contraddittorio che gli organi tecnici del Ministero, pur in assenza di espliciti divieti o di prescrizioni espresse, procedano con pareri negativi che di fatto pongono le amministrazioni locali interpellanti nell'impossibilità di deliberare in merito.

(4-09248)

(2 agosto 2005)

RISPOSTA. – L'articolo 145 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), concernente la realizzazione degli attraversamenti pedonali, prescrive che gli stessi vengano evidenziati mediante il tracciamento di strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli; nulla è detto circa la colorazione del fondo stradale.

L'articolo 88, comma 2, del citato regolamento prescrive che gli attraversamenti pedonali devono essere presegnalati su strade extraurbane e urbane con limite di velocità superiore ai 50 km/h con l'apposito segnale di pericolo, installato alle distanze prescritte dall'articolo 79, comma 3, del regolamento.

Inoltre l'articolo 135, comma 3, del regolamento prescrive che gli attraversamenti pedonali non regolati da impianto semaforico e non in corrispondenza di intersezioni devono essere segnalati anche su strade a senso unico con l'apposito segnale utile per la guida, sempre a doppia faccia, installato in corrispondenza dell'attraversamento, sull'eventuale isola spartitraffico salvagente intermedia oppure al di sopra della carreggiata.

Ne consegue che:

tutti gli attraversamenti pedonali vanno segnalati con il segnale di cui all'articolo 135, comma 3, del regolamento, tranne quelli regolati da semaforo o in corrispondenza di intersezioni, dal momento che tali situazioni impongono comunque di moderare la velocità ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1993, n. 285);

sulle strade extraurbane, nonché su quelle urbane con limite di velocità superiore ai 50 km/h ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del codice, tutti gli attraversamenti pedonali devono essere preceduti dal segnale di cui all'articolo 88, comma 2, del regolamento.

Qualora le segnaletiche, verticale ed orizzontale, risultino realizzate secondo il dettato del regolamento, non sussiste necessità di segnalare ulteriormente gli attraversamenti pedonali con una diversa colorazione del fondo stradale, prassi non dettata da effettive esigenze tecniche.

Peraltro nulla vieta di utilizzare varie colorazioni per la pasta del conglomerato, a patto di non alterare né il coefficiente di aderenza né il rapporto di contrasto con il bianco delle strisce che risulta massimizzato con una colorazione scura del fondo stradale.

L'impiego sperimentale di vernici da applicare sul manto stradale è stato in passato autorizzato su richiesta di taluni Comuni ma non ha dato i risultati attesi.

Giova osservare, infine, che la colorazione della segnaletica orizzontale è stabilita dall'articolo 137 del regolamento.

In materia va altresì rilevato che, affinché una sperimentazione risulti significativa, deve durare almeno un anno; in assenza di risultati significativi, o delle relative comunicazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, l'autorizzazione, concessa ai sensi dell'articolo 77, comma 5, del regolamento, deve intendersi revocata, e la colorazione originaria deve essere ripristinata. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che autorizza la sperimentazione e ne verifica gli esiti, non può seguire ogni fase della stessa, dato il numero di richieste avanzate e la carenza di organico. D'altro canto, gli enti proprietari di strade che la consentono sono invece in condizione di seguirla e riferire circa la validità dell'iniziativa e i risultati conseguiti.

Il fatto che in diverse realtà si siano adottati colori di fondo i più diversi avvalora la convinzione che non si tratta di un'operazione tecnicamente giustificata e quanto espresso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri non può essere considerato una dichiarazione burocratica ma il risultato di una analisi tecnica molto semplice e largamente condivisa dagli esperti del settore: la segnaletica orizzontale è tanto meglio visibile, specie di notte e nelle altre condizioni di scarsa visibilità, quanto maggiore è il rapporto di contrasto con il fondo. Ogni colore diverso dal nero o dal grigio scuro, comunemente utilizzato per le pavimentazioni stradali, riduce il rapporto di contrasto e quindi peggiora la visibilità.

Le altre colorazioni di segnaletica orizzontale rispettose delle norme regolamentari non hanno un impiego del tipo di quello di cui si discute e, comunque, è prescritto che debbano avere caratteristiche superficiali tali da garantire l'aderenza delle ruote dei veicoli.

Le caratteristiche dei materiali e i colori da impiegare per la segnaletica orizzontale sono espressamente indicati dall'articolo 137, commi 3, 4 e 5; non è possibile impiegare tali materiali per scopi diversi da quelli previsti ai sensi del successivo comma 6.

Circa la richiesta di omogeneità della segnaletica, gli enti proprietari di strade sono tenuti ad attenersi, ai sensi dell'articolo 5 del codice, alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare alla direttiva 24 ottobre 2000 «sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l'installazione e la manutenzione», attualmente in fase di aggiornamento.

Si deve infine ricordare che la normativa in materia di sicurezza stradale è di stretta competenza statale e le amministrazioni locali si assumranno ogni responsabilità derivante da iniziative che non siano debitamente autorizzate da questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

TASSONE

(21 dicembre 2005)
